17 10 2019, ore 13,15

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

INDICE

TITOLO I
Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

Art. 1 – Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione
Art. 2 – Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione
Art. 3 – Contrasto alle indebite compensazioni
Art. 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
Art. 5 – Contrasto alle frodi in materia di accisa
Art. 6 – Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
Art. 7 - Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti
Art. 8 – Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati
Art. 9 – Estensione sistema INFOIL
Art. 10 - Introduzione del Documento Amministrativo Semplificato Telematico
Art. 11 - Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale
Art. 12 - Trust
Art. 13 – Utilizzo dei files delle fatture elettroniche
Art. 14 - Fatturazione elettronica e sistema Tessera Sanitaria
Art. 15 - Precompilata IVA
Art. 16 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Art. 17 – Modifiche al regime dell'utilizzo del contante
Art. 18 – Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless
Art. 19 - Sanzione lotteria degli scontrini
Art. 20 – Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
Art. 21 – Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

TITOLO II
Disposizioni in materia di giochi

Art. 22 – Proroga gare scommesse e Bingo
Art. 23 – Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco
Art. 24 – Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento
Art. 25 – Registro unico degli operatori del gioco pubblico
Art. 26 – Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione
Art. 27 – Agente sotto copertura
Art. 28 – Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011

Art. 29 – Omesso versamento dell'imposta unica

TITOLO III
Ulteriori disposizioni fiscali

Art. 30 – Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17
Art. 31 – Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici
Art. 32 – Compartecipazione comunale al gettito accertato
Art. 33 – Modifiche all'articolo 96 TUIR
Art. 34 – Incentivi Conto Energia
Art. 35 - Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018
Art. 36 - Imposta municipale propria per le piattaforme marine

TITOLO IV
Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili

Art. 37 - RFI ed Equitalia Giustizia
Art. 38 – Fondo di garanzia PMI
Art. 39 – Fusioni comuni
Art. 40 – Affitti passivi PA
Art. 41 – Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
Art. 42 - Disposizioni in materia di salute
Art. 43 – Disposizioni in materia di fiscalità regionale
Art. 44 – Disposizioni sul trasporto pubblico locale
Art. 45 – Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni
Art. 46 – Revisione priorità investimenti
Art. 47 - Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA
Art. 48 – Attività informatiche in favore di organismi pubblici
Art. 49 - Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono
Art. 50 – Disposizioni in materia di autotrasporto
Art. 51 – Alitalia
Art. 52 - Misure a favore della competitività delle imprese italiane
Art. 53 – Reati tributari
Art. 54 – Disposizioni finanziarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2019;

SU proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri ……;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I
Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

Art. 1
(*Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione*)

1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.

Relazione illustrativa

La disposizione è volta a regolare la figura dell'accollo del debito d'imposta altrui prevista dall'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

In particolare, ferma la possibilità di accollo e di versamento secondo le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge (comma 1), onde prevenire comportamenti fraudolenti, la disposizione chiarisce che per il pagamento non è consentita la spendita di alcun credito dell'accollante, negando qualunque forma di compensazione ad opera di tale soggetto (comma 2).

Viene, inoltre, specificato che i versamenti disposti in spregio della previsione normativa si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando le conseguenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti (comma 3). I relativi atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento (comma 4). Si dispone che l'accollante sia coobbligato in solido con l'accollato per l'imposta e gli interessi.

Relazione Tecnica

Le misure proposte sono volte a combattere le frodi, a danno dell'Erario, nell'ambito dell'istituto dell'accollo del debito d'imposta altrui, disciplinato dall'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, vietando pagamenti tramite compensazione.

In merito, fatte salve possibili incertezze legate alle concrete modalità dell'accollo – la cui individuazione è tutt'ora demandata all'apposito decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 212 del 2000 – dal punto di vista dell'impatto finanziario non emerge alcun effetto negativo in termini di saldi di finanza pubblica.

La precipua attività di indagine dell'Agenzia delle entrate ha avuto ad oggetto una preventiva analisi selettiva finalizzata *in primis* ad individuare, tramite l'esame massivo dei modelli di versamento F24, i soggetti che hanno fatto ricorso all'istituto dell'accollo. Ai fini della stima occorre considerare, prudenzialmente, i soli soggetti che risultano aver effettuato compensazioni per importi superiori a € 200.000 annui. Il totale dei crediti indebitamente utilizzati mediante l'istituto dell'accollo tributario nel 2018 è risultato pari a € 351. Tuttavia, occorre tener conto anche della stima già effettuata in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 comma 990 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) in tema di sospensione delle deleghe di pagamento a mezzo F24 (controllo preventivo), cui sono stati ascritti effetti connessi alla sospensione a monte delle compensazioni in relazione al fenomeno dell'accollo di debiti altrui per un ammontare di € 63 mln. Pertanto, gli effetti finanziari connessi a tale disposizione possono essere stimati in €288 mln.

Art. 2

(*Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione*)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: "2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA,

ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.".

Relazione illustrativa

La proposta normativa in commento si pone nell'ambito delle attività di contrasto agli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari di partita IVA, destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA ovvero di esclusione dalla banca dati prevista dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010.
A partire dalla data di notifica del provvedimento, ed a seconda della tipologia dello stesso, a detti contribuenti è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti, tributari e non, indipendentemente dal settore impositivo e dall'importo, ovvero esclusivamente riferiti all'IVA, fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.
I predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo un più efficace presidio da parte dell'Amministrazione finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
A questo proposito, si rappresenta che l'estensione, in ipotesi di cessazione della partita IVA, della disposizione in commento a tutti i crediti asseritamente vantati dal contribuente, appare proporzionata in ragione dei destinatari del provvedimento de quo, caratterizzati dall'insussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; se, al contrario, il contribuente risulta esclusivamente coinvolto in una frode all'IVA, che legittimi l'adozione del provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES, si ritiene proporzionato il presidio specificamente predisposto limitatamente a detto tributo.
Per effetto dello scarto della delega di pagamento, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguiti. Il contribuente, in tale ipotesi, è tenuto al versamento degli importi a debito indicati nella delega di pagamento oggetto di scarto, ferma restando l'irrogabilità delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di mancato pagamento entro le ordinarie scadenze di legge.

Relazione tecnica

La stima degli effetti di gettito relativi all'introduzione della norma è pari a **euro 200 mln.** annui.
La stima si basa sulle evidenze derivanti dagli esiti delle attività operative svolte dall'Agenzia nell'ambito del contrasto di fenomeni fraudolenti realizzati mediante l'abuso del meccanismo della compensazione d'imposta con utilizzo di crediti inesistenti, prevalentemente afferenti all'IVA. L'inibizione della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari società

cartiere – o soggetti che comunque intervengono in schemi di frode IVA – consentirebbe di reprimere e contrastare i sopra accennati fenomeni illeciti.
In particolare, nell'ambito di attività d'indagine, sono stati analizzati, per il 2017 e 2018, i dati comunicati dai contribuenti ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 nonché i dati acquisiti per effetto dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica.
Dal confronto tra dette informazioni, i dati dichiarativi disponibili e taluni profili di rischiosità fiscale riscontrati su specifici soggetti, è stato calcolato in circa **688 milioni di euro** l'importo complessivo del credito Iva correlato ad acquisti risultati fittizi, per gli anni 2017 e 2018.
Considerato che, in esito alla puntuale attività operativa già condotta, vi sono situazioni di concentrazione di rilevanti crediti fittizi nei confronti di un numero limitato di soggetti, si può valutare di stimare prudenzialmente l'effetto della norma in **200 milioni di euro** di minori spese.

Art. 3
(*Contrasto alle indebite compensazioni*)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.".
2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
a) le parole "di cui al comma 49" e le parole "ritenute alla fonte," sono soppresse;
b) dopo le parole "attività produttive" sono inserite le seguenti ", ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.
5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: "49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è

applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.".

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 49-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.".

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Relazione illustrativa

La proposta normativa intende rafforzare e ampliare gli strumenti attualmente a disposizione per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ai fini del pagamento di tributi e contributi.

Infatti, l'esperienza acquisita in esito all'attività di controllo svolta nel recente passato ha evidenziato diverse opportunità di miglioramento, che di seguito si illustrano.

I primi tre commi modificano i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

Tali disposizioni, per contrastare gli abusi, introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

- obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
- obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest'ultimo requisito si applica anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Queste misure consentono di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi. In particolare, consentono all'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti,

salvi quelli maturati in qualità di sostituto d'imposta, che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità.
In questi casi, lo scarto del modello F24 produce l'effetto positivo di evitare il prelievo dalla c.s. 1778 dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili; ciò determina una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.
Questi effetti, invece, non si produrrebbero nell'attuale quadro normativo, che prevede il controllo delle compensazioni successivamente alla presentazione del modello F24 e rende estremamente incerto il recupero delle somme indebitamente compensate (che già hanno prodotto l'effetto di spesa per il bilancio dello Stato nel momento in cui sono avvenute).
Inoltre, nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, i crediti d'imposta di cui trattasi (relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.
Nel 2020, quindi, le disposizioni di cui trattasi determineranno anche il differimento del termine a decorrere dal quale potranno essere utilizzati i crediti in compensazione e di conseguenza una parte di questi non potrà essere compensata entro la fine dello stesso anno 2020 (per incapienza rispetto ai debiti da pagare tramite compensazione) e slitterà ai primi mesi del 2021. Pertanto, solo per il 2020, si avrà un ulteriore effetto positivo che riduce la spesa per il bilancio dello Stato (c.d. slittamento). Negli esercizi successivi, lo slittamento in avanti per ciascuna annualità sarà annullato dal recupero dei crediti residui dell'anno precedente e quindi, in sostanza, l'effetto slittamento non sarà significativo.
Il comma 4 prevede che l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL possano definire procedure di cooperazione rafforzata, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione tramite modello F24. Nell'ambito di tali procedure, ad esempio, l'INPS e l'INAIL potranno inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.
I commi 5 e 6, infine, sempre allo scopo di rafforzare le misure di contrasto alle indebite compensazioni, in un'ottica di deterrenza, introducono una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili.
Il comma 8 rinvia l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 prevedendo che le stesse si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Relazione tecnica

Con riferimento ai primi tre commi della disposizione in commento, si rappresenta che nel corso degli anni sono state introdotte numerose misure di controllo preventivo, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24.
In occasione dell'emanazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, avendo riguardo ad analoghe misure introdotte in passato (in particolare, l'articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), nella relazione tecnica era stato osservato l'effetto prodotto dalla riduzione da 10 mila a 5 mila euro del limite oltre il quale erano necessari, per la compensazione del credito IVA, la preventiva presentazione della relativa dichiarazione e l'invio esclusivo del modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, tale disposizione del 2012 aveva prodotto una riduzione dei crediti compensati del 33,83% su base annua, di cui circa la metà (16,92%) ascrivibile all'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito.
Tale requisito (la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importi annui del credito superiori a 5 mila euro) è proprio ciò che viene introdotto dalle disposizioni in commento per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette; infatti, il citato articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, a tal fine, aveva previsto solo l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, è possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l'attività di controllo, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, è possibile scartare all'origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l'importo dichiarato, riducendo l'onere per il bilancio dello Stato in termini di spesa.

La stima degli effetti finanziari delle disposizioni in commento, in termini di minore spesa annua a regime, può essere effettuata applicando la suddetta percentuale del 16,92% all'ammontare delle compensazioni di crediti, superiori a 5.000 euro, avvenute nel 2018 per le principali imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP).
Si sottolinea che la quantificazione viene limitata ai soli crediti per IRPEF, IRES e IRAP (senza considerare le altre imposte minori) per ragioni di prudenza.

Tipo credito	**Fascia d'importo**	**Ammontare compensato anno 2018 (in milioni di euro)**
IRAP	maggiore di 5 mila euro	461
IRES	maggiore di 5 mila euro	3.094
IRPEF	maggiore di 5 mila euro	1.636
	Totale	**5.191**
	Riduzione 16,92%	**878**

L'effetto combinato della riduzione delle compensazioni indebite e del c.d. slittamento descritto nella relazione illustrativa, che si avrà solo per il 2020, viene stimato considerando l'ammontare delle compensazioni dei suddetti crediti avvenute nel periodo gennaio/aprile del 2018 (per prudenza, si ipotizza che, di tale ammontare, solo il 50% slitterà all'anno successivo e che il restante 50% troverà capienza nei pagamenti da effettuare nello stesso anno di presentazione della dichiarazione).

		(X)	(Y)	
Tipo credito	**Fascia d'importo**	**Ammontare compensato anno 2018**	**50% ammontare compensato gennaio/aprile 2018 (in milioni di euro)**	**(X-Y) [1]**

		(in milioni di euro)		
IRAP	maggiore di 5 mila euro	461	27	434
IRES	maggiore di 5 mila euro	3.094	150	2.944
IRPEF	maggiore di 5 mila euro	1.636	71	1.565
		Totale	**248**	**4.943**
			Riduzione 16,92% di 4.943 milioni di euro	**836**

Combinazione effetti per il 2020 (milioni di euro)	
Riduzione compensazioni indebite	836
Slittamento	248
Totale effetti per il 2020	**1.084**

(1) è la quota di compensazioni che nel 2020 non subirà lo slittamento e quindi si ridurrà del 16,92% in esito ai controlli preventivi che saranno effettuati a seguito dell'introduzione della disposizione in commento.
Ricapitolando, la disposizione in commento produrrà i seguenti effetti positivi, in termini di minore spesa per il bilancio dello Stato:

Effetto	**Anno 2020**	**Anno 2021**	**Anno 2022**
Minore spesa	1.084 milioni di euro	878 milioni di euro	878 milioni di euro

Alle altre disposizioni introdotte dalla norma in esame, per ragioni di prudenza, non vengono ascritti effetti finanziari positivi.

Art. 4

(*Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera*)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis:

(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17 comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 residenti a fini delle imposte

dirette nello Stato ai sensi degli articoli 2 comma 2 e 7 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che affidano il compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, 50 comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 1 comma 5 decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

2. L'obbligo di cui al **comma 1** è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

3. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18 comma 1, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.

4. Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine previsto dall'articolo 18 e con le modalità previste dall'articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

5. Entro il termine di cui al **comma 3**, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti di cui al **comma 1**;

c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del **comma 3**.

6. Nel caso in cui alla data di cui al **comma 3** sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima può allegare alla comunicazione di cui al **comma 5** inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. Il committente procede al versamento con le modalità di cui al comma 4.

7. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, **senza possibilità di compensazione,** laddove entro il termine di cui al **comma 3** non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al **comma 6** e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al **comma 5**.

8. I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al **comma 3** e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al **comma 3** o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
9. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al **comma 3** e con le modalità indicate nel **comma 5** i dati ivi richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al **comma 3** e/o non inviino la richiesta di compensazione di cui al **comma 6**, ovvero inviino una richiesta di compensazione di cui al **comma 6** con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
10. Laddove entro 90 giorni dal termine di cui al **comma 3**, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento di cui al **comma 3** al committente o richiedano la compensazione di cui al **comma 6** e trasmettano i dati richiesti ai sensi del **comma 5**, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
11. Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro 5 giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti.
12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al committente tale opzione entro la data di cui al **comma 3** ed allegando una certificazione dei requisiti di cui al presente comma, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal **comma 3:**

a) risultino in attività da almeno 5 anni;

b) abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a Euro 2 milioni;

c) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

13. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al **comma 12** è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici

e l'autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dell'Agenzia delle entrate.
14. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono disciplinate le modalità per il rilascio ed il riscontro della certificazione prevista dal **comma 12**; con ulteriori provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dai **commi 5 e 6,** alternative a quella di cui al **comma 5**, che consentano anche il tempestivo riscontro degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate.
15. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17 comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
16. Il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
17. Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, con l'applicazione delle soglie di punibilità ivi previste.".
2. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è aggiunta la seguente: "a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui presedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-1ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. L'efficacia della disposizione di cui al **comma 2** è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.".

Relazione illustrativa

Nel corso delle attività di controllo è stato spesso rilevato che, in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzano come modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato. Il fenomeno talune volte vede la costituzione da parte di soggetti privati interessati a fruire delle prestazioni di lavoro, di sodalizi in forma cooperativa o comunque societaria, strumentali all'evasione delle ritenute fiscali.
L'attuale normativa (articolo 29 del d.lgs. 276/2003 come modificato dall'articolo 2 del D.L. 25/2017) prevede la responsabilità in solido del committente imprenditore con l'appaltatore e i subappaltatori per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché

i contributi previdenziali e i premi assicurativi, imponendo che lo stesso sia tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta solo nei casi in cui sia il committente ad effettuare il pagamento diretto al lavoratore. La modifica normativa introdotta con il DL 25/2017 ha escluso la possibilità per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di prevedere metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, alternativi rispetto alla previsione della responsabilità solidale del committente ed ha inoltre soppresso la possibilità, per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore o del subappaltatore. Conseguentemente, l'attuale situazione normativa già impone alle imprese committenti di garantirsi contrattualmente nei confronti degli appaltatori prevedendo basilari adempimenti quali l'obbligo contrattuale dell'appaltatore di fornire gli estremi ed i massimali delle proprie polizze di assicurazione RCT e RCO, l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto, di esibire periodicamente il DURC, il LUL, nonché le buste paga quietanzate da parte dei lavoratori, di verificare quali contratti collettivi vengono effettivamente applicati dall'impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici, nonché di individuare comunque quale quota di retribuzione fosse dovuta al lavoratore per la prestazione resa nell'ambito contratto di appalto stipulato dal committente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto responsabile per retribuzioni e contributi dovuti per prestazioni rese dal lavoratore nell'ambito di ulteriori contratti sottoscritti dal datore di lavoro.

La responsabilità solidale del committente per le ritenute fiscali, originariamente introdotta dall'articolo 35, comma 28 del Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223, non è più prevista a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 28 del Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175, con la quale il legislatore, al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi tributari ha previsto come forma di tutela per l'erario in tema di adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute, che l'INPS renda disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso (art. 28 comma 3 del d.lgs. 175/2014). Tale forma di cautela appare tuttavia insufficiente ad arginare il fenomeno dell'omesso versamento delle ritenute fiscali, soprattutto nei casi in cui la prestazione venga resa in settori ad alta intensità di lavoro.

La modifica normativa proposta, **introducendo l'art. 17-bis nel corpo del decreto legislativo n. 241, del 1997,** è volta a tutelare l'erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell'esecuzione di opere e servizi, introducendo un meccanismo che circostanzi le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall'omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti già dovuti dal committente all'impresa affidataria del lavoro. Di seguito si illustrano le disposizioni del nuovo articolo 17-bis.

Il **comma 1** prevede che in tutti i casi in cui un committente affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali venga effettuato dal committente, laddove il committente sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello stato ai fini delle imposte sui redditi.

L'ambito di applicazione è più esteso rispetto a quello previsto dall'art. 29 del d.lgs. 276/2003 per due ordini di ragioni. In primo luogo l'ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del

contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice (rilevando, tuttavia, che parte della giurisprudenza ha inteso estendere a tali contratti anche l'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 29 del d.lgs. 276/2003). In secondo luogo la norma non si applica nei confronti dei soli committenti "imprenditori" con la conseguenza che anche agli enti pubblici e agli enti non commerciali privati viene imposto il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici. Con riferimento ai soggetti giuridici, la norma non include tra i committenti tenuti per conto degli appaltatori e subappaltatori al versamento delle ritenute i soggetti non residenti e i soggetti che si presumono residenti ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 73 comma 5-bis del TUIR, in quanto si ritiene che in tali casi lo spostamento dell'obbligo di versamento dal datore di lavoro al committente non fornisca maggiore tutela degli interessi erariali.
Il **comma 2**, circoscrive l'obbligo previsto al comma 1 alle sole ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione, evitando conseguentemente che il committente possa essere ritenuto responsabile per gli omessi versamenti di ritenute applicate sulle retribuzioni di personale non utilizzato nell'opera commissionata.
Il **comma 3** prevede che la provvista necessaria all'effettuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali venga tempestivamente (5 giorni precedenti alla scadenza del versamento) messa a disposizione del committente dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
Il **comma 4** prevede che il committente esegua il versamento mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione.
Il **comma 5** prevede un esplicito obbligo di trasmissione dei dati necessari al committente per il riscontro degli importi trattenuti e la congruità del versamento dovuto.
Il **comma 6** prevede che l'impresa affidataria nei confronti della quale siano già maturati corrispettivi non ancora corrisposti dal committente, possa richiedere allo stesso di effettuare il versamento rivalendosi su tali corrispettivi e non rimettendo, pertanto, la necessaria provvista. Tale disposizione è finalizzata ad evitare che il ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte del committente, rendendo impossibile all'impresa esecutrice il pagamento delle ritenute (nonché delle retribuzioni e degli oneri previdenziali e assicurativi), possa diventare ulteriore elemento a sostegno della legittimità nel ritardo del pagamento alle imprese dei corrispettivi dovuti, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 9. La previsione contenuta nel comma 6 appare un equo bilanciamento alla sostanziale impossibilità di compensare il versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori impegnati nel compimento dell'opera o del servizio affidato, con crediti fiscali vantati dalle imprese esecutrici. Tale previsione, inoltre, appare funzionale alla riduzione del propagarsi delle crisi di impresa limitando l'utilizzo del ritardo nei pagamenti contrattualmente previsti quale forma surrogata ed impropria di finanziamento da parte dei committenti alternativa al ricorso al credito bancario. La disposizione chiarisce, inoltre, che, in ogni caso, il committente dovrà procedere al versamento con le modalità di cui al comma 4 e, pertanto, senza compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 anche nelle ipotesi in cui sia mancata la materiale provvista e si sia proceduto alla regolazione dei rapporti finanziari compensando commercialmente l'ammontare della provvista con i corrispettivi dovuti all'impresa appaltatrice.
Il **comma 7** circoscrive la responsabilità delle imprese appaltatrici e subappaltatrici alla corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute alla fonte, laddove abbiano operato secondo quanto previsto dalla disposizione, lasciando invariata la responsabilità (amministrativa e penale) delle stesse per il versamento, **senza possibilità di compensazione,** ove non abbiano effettuato il versamento al

committente, ovvero non abbiano richiesto a quest'ultimo di eseguire il versamento rivalendosi sui crediti commerciali già maturati.
Il **comma 8**, specularmente rispetto al precedente, circoscrive la responsabilità del committente al versamento delle ritenute laddove questi abbia a disposizione la provvista per effettuare lo stesso, nonché tutti i dati necessari all'esecuzione, non rendendolo responsabile per la determinazione degli importi trattenuti ai lavoratori.
Il **comma 9** prevede l'obbligo per i committenti di sospendere i pagamenti all'impresa appaltatrice laddove le imprese affidatarie e subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile la provvista per l'effettuazione del versamento o non abbiano messo a disposizione in tempo utile le informazioni necessarie all'esecuzione dello stesso. Viene previsto inoltre l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate l'inadempimento da parte dei propri fornitori, laddove lo stesso permanga per oltre 90 giorni (termine utile per consentire il ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettere a e a-bis del d.lgs. 472/1997).
Il **comma 10**, impone ai committenti che abbiano ricevuto i dati e le somme dalle imprese entro 90 giorni dalla scadenza, di eseguire il versamento, eventualmente ravvedendo la violazione, e senza necessità di comunicare il ritardo all'Agenzia delle entrate.
Il **comma 11** impone al committente di comunicare alle imprese l'avvenuto pagamento, per loro conto delle ritenute, e impone alle stesse di allertare l'Agenzia delle entrate, laddove il committente si sia reso inadempiente.
Il **comma 12** prevede delle soglie dimensionali delle imprese che, su opzione, possono avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti.
Il **comma 13** disciplina le modalità di certificazione delle condizioni di cui al comma 12.
Il **comma 14** rinvia a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate le ulteriori norme procedimentali necessarie per il rilascio e il riscontro della certificazione e consente con lo stesso strumento di definire modalità alternative per la trasmissione dei dati tra committente e imprese.
Al fine di rafforzare l'impianto antifrode, il **comma 15** stabilisce che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici di cui al presente articolo, non possono avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1, ovvero ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Il **comma 16** prevede che il soggetto obbligato al versamento in base alle disposizioni di cui al presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa per omesso versamento di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il **comma 17** punisce le condotte di chi, avendo ricevuto o trattenuto le somme necessarie per eseguire i versamenti delle ritenute operate dai soggetti di cui al comma 2, ometta in tutto o in parte di eseguire il prescritto adempimento. La penale rilevanza opera pertanto se l'omissione avviene oltre i termini e superata la medesima soglia di punibilità previsti dall'attuale formulazione dell'articolo 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000.

Al fine di contrastare il dilagante fenomeno dell'omesso versamento dell'IVA e dell'utilizzo di crediti falsi, soprattutto IVA, per il pagamento (con il meccanismo della compensazione regolato

dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 09/07/1997) delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente, sono introdotte le disposizioni di cui ai **commi 2 e 3** del presente articolo. All'interno del predetto fenomeno sono stati individuati soggetti che operano – in qualità di appaltatori – maggiormente nei settori della logistica, dei servizi alle imprese nonché nei settori alimentare e meccanica (tutti settori caratterizzati dal consistente utilizzo di manodopera e dalla conseguente presenza di debiti nei confronti dell'Erario/INPS derivanti dalle retribuzioni corrisposte).

Nello specifico è stato riscontrato che i soggetti che forniscono prevalentemente manodopera – tramite appalto di servizi - sono società a responsabilità limitata e cooperative (queste ultime in misura prevalente); inoltre, in molti casi, è presente una società consortile che si interfaccia con il committente.

L'appaltatore (S.r.l. e/o cooperativa), omette sistematicamente i versamenti IVA (o determina l'azzeramento del debito IVA a seguito di utilizzo di fatture false), a fronte della detrazione dell'imposta da parte del committente e/o della società consortile, concretizzando il c.d. salto d'imposta. Il più delle volte tali condotte si accompagnano a violazioni di natura giuslavoristica quali appalti illeciti derivanti da mera somministrazione di manodopera.

Attraverso le forme di evasione sopra descritte, gli appaltatori ottengono risparmi fiscali per mezzo dei quali riescono a offrire i propri servizi a prezzi competitivi, violando la libera concorrenza. Il committente ottiene, come ulteriore vantaggio, consistente nella flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane e in minori costi del lavoro sostenuti.

Al fine di contrastare il risparmio fiscale indebito costituito dall'abbattimento del debito IVA da parte dell'appaltatore a fronte della detrazione IVA da parte del committente e/o società consortile, l'introduzione del meccanismo del reverse charge garantirà il corretto adempimento dell'IVA bloccando il mancato introito per l'Erario. Si tratta di applicare il meccanismo dell'inversione contabile agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) nell'attività che costituisce il core business aziendale del committente.

Relazione tecnica

La quantificazione si basa sulle risultanze dell'attività operativa svolta dall'Agenzia delle Entrate, finalizzata a contrastare l'utilizzo dell'illecita somministrazione di manodopera. Gli esiti, relativi ai più recenti anni d'imposta, hanno messo in evidenza che il fenomeno è diffuso su tutto il territorio nazionale in quanto si sono riscontrati casi significativi in 19 delle 21 regioni e province autonome considerate.

Le maggiori imposte accertate negli anni 2017 e 2018, che comprendono IVA, IIDD-IRAP, ammontano, in media, a circa 120 milioni di euro l'anno, di cui 76 milioni di euro relativi all'IVA.

Considerando la capacità operativa dell'Agenzia delle Entrate e alla luce degli specifici criteri di rischio adottati, che tendono a focalizzare l'attenzione sulle tipologie di evasione di maggiore rilevanza, si stima che l'ammontare oggetto di contestazione rappresenti il 15% del fenomeno complessivo. Pertanto, la perdita di gettito teoricamente ed allo stato ascrivibile a questa fattispecie di evasione ammonterebbe a circa 400 milioni di euro annui, di cui 255 milioni di euro di IVA e 145 milioni di euro di IIDD - IRAP.

Considerate le caratteristiche tipiche della fenomenologia in argomento, l'intero ammontare dell'IVA stimata evasa (€ 255 milioni) è costituito, come di seguito rappresentato, per il 70% dall'IVA a credito fittizia utilizzata dall'appaltatore per versare, mediante modelli F 24, contributi e ritenute relative alle

retribuzioni dei lavoratori somministrati e per il 30% dall'IVA non versata e fisiologicamente dovuta dall'appaltatore, su cui agirebbe il reverse charge.
Ad esempio, se consideriamo un appaltatore che abbia emesso fatture per € 500 più IVA per € 110, il fenomeno in argomento presenta le caratteristiche che seguono. Il debito IVA fisiologico, pari ad € 110, non viene versato (mediante omissioni dichiarative, omissioni di versamento, o utilizzo di FOI). Il debito per contributi e ritenute (cuneo fiscale), quantificabile in circa il 50% dell'imponibile fatturato (€ 500) e, quindi, in € 250, viene versato mediante compensazione di ulteriore IVA a credito fittizia (mediante esposizione di IVA a credito fittizia direttamente nel mod. F24, o mediante precostituzione di IVA a credito fittizia in dichiarazione IVA). Nell'esempio qui ipotizzato, l'IVA evasa in totale ammonta ad € 360, di cuii) € 110 (pari a circa il 30% del totale) ascrivibile all'IVA dovuta sulle fatture emesse, ii) € 250 (pari a circa il 70% del totale) ascrivibile all'IVA fittizia utilizzata per versare ritenute e contributi.
Pertanto, considerando un'IVA evasa pari ad € 255 milioni, le altre partite di gettito (ritenute e contributi) - nella frode sovente compensate con fittizi crediti IVA o non versate del tutto risultano pari ad € 178,5 milioni (pari al 70% di 255).
Considerando, infine, un'incidenza delle ritenute stimabile in misura pari al 40%, il maggior gettito atteso in relazione al comparto ritenute si attesta sui 71,4 milioni di euro annui.
Sull'IVA relativa alle fatture emesse agirebbe l'introduzione del regime del reverse charge che avrebbe un impatto del 30% sul totale dell'IVA evasa, pari a € 76,5 milioni all'anno.
L'effetto combinato dell'estensione del reverse charge e della misura di contrasto dell'omesso versamento di ritenute in presenza di appalti e subappalti, comprime fortemente l'"interesse" alla realizzazione delle frodi nel settore degli appalti, contribuendo al ripristino delle ordinarie dinamiche di mercato e di libera concorrenza.
Ciò considerato, si può stimare un effetto complessivo sul gettito che tenga conto anche delle voci non direttamente presidiate dalle due norme di nuova introduzione e, in particolare, la quota di Iva utilizzata per compensare i contributi previdenziali (nel fenomeno descritto 60% di 178,5, pari a 107,1 milioni), le II.DD.- IRAP (pari a 145 milioni).
Complessivamente, quindi, è ipotizzabile un impatto sul gettito delle due norme, in termini di maggiori entrate, pari a **€ 400 milioni per anno**.

Art. 5

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6:

1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.";

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella

contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.";

b) nell'articolo 8:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.";

2) al comma 3:

2.1) nella lettera b), le parole: "di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6-bis";

2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.".

c) nell'articolo 25:

1) al comma 2:

1.1) nella lettera a), le parole: "25 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "10 metri cubi";

1.2) nella lettera c), le parole: "10 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "5 metri cubi".

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.".

3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. La licenza di cui al comma 4 è negata al soggetto nei cui confronti, nel quinquiennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto

istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al presente comma.";

4) al comma 7, le parole: "nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni", sono soppresse;

5) al comma 9, le parole "anche a mezzo fax", sono sostituite dalle seguenti: "unicamente attraverso modalità telematiche";

d) all'articolo 28, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.".

2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punti 1 e 2, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), punto 1, hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), punto 1, al comma 1, lettera c), punto 5 e al comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.".

Relazione illustrativa

Commi da 1 a 3

I prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle accise (d'ora in avanti indicato come TUA). Occorre premettere che, al fine di contrastare taluni fenomeni fraudolenti finalizzati all'evasione sistematica dell'IVA per le cessioni di prodotti carburanti (nello specifico benzina e gasolio), il legislatore nazionale aveva introdotto, con l'articolo 1, commi da 937 a 959, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio per l'anno 2018 – specifiche disposizioni che impongono, tra l'altro, il pagamento anticipato del predetto tributo al momento dell'estrazione dei prodotti in parola dai depositi dei destinatari registrati e dei depositari autorizzati di cui rispettivamente agli articoli 8 e 23 del TUA. In considerazione del perdurare di talune situazioni fraudolenti nel settore commerciale in argomento e dell'elevata fiscalità complessiva a cui i prodotti carburanti e combustibili in questione sono sottoposti in quanto soggetti anche al regime dell'accisa, pare indispensabile rafforzare l'efficacia delle citate disposizioni antifrode attraverso l'adozione di

specifiche norme volte a prevenire l'insorgenza di ulteriori e diversi fenomeni di frode fiscale anche in ambito accisa. Tale intervento riguarda, innanzitutto, il sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (sistema EMCS) che consente, all'Amministrazione finanziaria, di monitorare ogni trasferimento dei prodotti energetici in questione tra un deposito fiscale, nazionale o unionale, e il deposito di uno dei menzionati soggetti obbligati di cui agli articoli 8 e 23 del TUA. Per le finalità sopra indicate e con lo scopo preciso di evitare l'uso irregolare dei documenti e-AD monitorati dal predetto sistema EMCS (ad esempio viaggi multipli certificati da un medesimo e-AD), si è provveduto ad introdurre un termine temporale maggiormente restrittivo, rispetto all'attuale, entro il quale il predetto regime sospensivo deve obbligatoriamente concludersi. Inoltre si rileva che si è ritenuto necessario predisporre anche talune disposizioni volte a uniformare e coordinare i requisiti di affidabilità e onorabilità che i soggetti, operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti in questione, devono possedere. In particolare, si è ritenuto opportuno introdurre disposizioni volte a colmare talune lacune presenti negli articoli 8 e 25 del TUA, con particolare riguardo ai requisiti di onorabilità dei soggetti che operano nel settore dei prodotti sottoposti ad accisa. Parimenti, sempre allo scopo di prevenire il verificarsi dei predetti fenomeni frodatori nel settore dei carburanti e combustibili, il medesimo articolo 25 è stato innovato modificando, in parte, i limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale nonché per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali. Infine, per completare la disciplina in materia di requisiti soggettivi che devono possedere i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, si è provveduto ad integrare le disposizioni di cui all'articolo 28 del TUA, concernente i depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche ed in particolare il regime autorizzatorio cui sono assoggettati, recentemente innovato dall'art. 4-ter, lettera i), del decreto-legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016. Tanto premesso si illustra che, con il **comma 1**, **lettera a), dell'articolo in illustrazione, si** provvede a modificare, come sopra accennato, l'articolo 6 del TUA prevedendo, in particolare, **(punto 1)**, un termine stringente (ventiquattr'ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario) per la trasmissione della nota di ricevimento prevista, dal medesimo articolo 6, per la chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa. Attualmente, al riguardo, la disciplina nazionale, opera un implicito rinvio a quanto stabilito in merito dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise e, in particolare, dall'articolo 24, paragrafo 1, che stabilisce l'obbligo del destinatario di presentare *"senza indugio e non oltre 5 giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione"* una nota attestante il ricevimento dei prodotti sopra menzionati. Tale termine viene ora fissato in ventiquattro ore dal momento della presa in consegna, da parte del soggetto ricevente, dei prodotti in questione. Il successivo **punto 2),** della suddetta **lettera a)** prevede, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 6-bis nel predetto articolo 6 del TUA, a corollario e chiarimento di quanto stabilito dal citato **punto 1,** che, qualora il trasporto degli anzidetti prodotti in sospensione di accisa sia effettuato con automezzi, il destinatario prenda in consegna i prodotti attraverso lo scarico effettivo degli stessi dal mezzo di trasporto e l'annotazione nella contabilità, entro lo stesso giorno, dei dati relativi alla qualità e quantità degli stessi prodotti scaricati. Con la **lettera b)** del **comma 1** in illustrazione, si provvede a modificare (**punto 1)**, l'articolo 8 del TUA inserendo in esso innanzitutto un apposito comma (1-bis) allo scopo di prevedere, anche per il destinatario registrato, requisiti di onorabilità ai fini del rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione ad operare con tale qualifica, requisiti oggi non

previsti. Ciò in considerazione della particolare sensibilità fiscale legata a tale soggetto che può ricevere prodotti ad elevata tassazione sui quali non risulta ancora versata l'accisa al momento del loro ricevimento. I predetti requisiti, in particolare, sono stati mutuati dalla disciplina contenuta nell'articolo 23 del TUA in materia di autorizzazione all'esercizio di un deposito fiscale. La medesima **lettera b),** inoltre, al **punto 2),** apporta modifiche anche al comma 3, del citato articolo 8, al fine di stabilire, in particolare, in modo esplicito l'obbligo per i soggetti in questione, qualora ricevano prodotti sfusi in regime sospensivo, di trasferirli fisicamente nei propri specifici serbatoi riservati a tale tipologia di prodotto. Con la **lettera c)**, del **comma 1** in illustrazione, sono state apportate modifiche alla disciplina dell'articolo 25 del TUA innanzitutto **(punto 1)** attraverso la riduzione del limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) nonché di quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi). La modifica in questione consentirà di avere un più accurato censimento dei soggetti che hanno a disposizione serbatoi, di prodotti energetici, di capacità comunque non irrilevante sotto il profilo tributario e che oggi risultano del tutto sconosciuti all'Amministrazione finanziaria. Al fine di non gravare oltremodo i nuovi operatori che, a seguito della predetta modifica, sono tenuti a munirsi di licenza fiscale ed a tenere la contabilità prescritta dal predetto articolo 25, si stabilisce **(punto 2)** che con Determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli siano previste modalità semplificate per la tenuta della medesima contabilità. Con la medesima **lettera c)**, inoltre, si provvede **(punto 3)** ad inserire, nel medesimo articolo 25, il nuovo comma 6-bis, che disciplina le fattispecie, non attualmente contemplate, in relazione alle quali è negato il rilascio della licenza di esercizio prevista dallo stesso articolo 25; parimenti il predetto comma 6-bis stabilisce le condizioni per cui l'istruttoria inerente il rilascio della medesima licenza deve essere sospesa. Con il **punto 5** sono aggiornate le modalità per la trasmissione degli avvisi già previsti dall'attuale formulazione dell'articolo 25, comma 9, del TUA, in caso di trasferimenti tra depositi commerciali di prodotti già assoggettati ad accisa. Per tali trasferimenti è stabilito che le suddette comunicazioni siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche, in luogo di quelle attualmente previste (fax), al fine di una migliore archiviazione ed elaborazione dei dati comunicati dagli operatori. Con la **lettera d)**, del **comma 1** in illustrazione, infine, si è provveduto ad inserire, nell'articolo 28 del TUA, il comma 7-bis al fine di colmare la lacuna normativa concernente i requisiti soggettivi di onorabilità che l'esercente un deposito fiscale di prodotti alcolici deve possedere.

Il **comma 2,** dell'articolo in illustrazione, stabilisce il termine entro il quale deve essere adottata la determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli prevista dalle nuove disposizioni introdotte nel comma 4 dell'articolo 25 del TUA nonché un termine per la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punti 1 e 2, che consenta agli operatori di adeguarsi al dettato delle medesime disposizioni. Con il comma 3 sono stabilite, infine, la decorrenza dell'efficacia di talune disposizioni dell'articolo in illustrazione allo scopo di dare adeguata conoscibilità delle stesse ai fini della loro corretta applicazione.

Comma 4

L'illegalità nel comparto dei prodotti sottoposti ad accisa (principalmente prodotti energetici ed alcolici) rappresenta un vulnus estremamente grave per le casse erariali, nonché per le imprese facenti parte della filiera commerciale, danneggiate dalla concorrenza sleale degli operatori che, evadendo l'imposta, riescono e immettere sul mercato merci a prezzi più vantaggiosi e a generare "utili" maggiori contribuendo, altresì, a togliere "spazio" all'economia legale a favore di quella criminale.

Dal punto di vista tributario, i fenomeni evasivi, che hanno visto impegnata la Guardia di finanza, si sono dimostrati, negli anni, di proporzioni sempre maggiori e riconducibili a complessi sistemi fraudolenti, anche di portata internazionale, che hanno generato perdite per le finanze pubbliche.
La presente disposizione mira, pertanto, a inasprire l'azione repressiva ai delitti in materia di accise, attraverso un intervento che, da una parte, rende obbligatoria la confisca del relativo profitto (ora solo facoltativa, ai sensi dell'articolo 240, primo comma, del codice penale) e, dall'altra, con riferimento tanto al prezzo del reato (la cui confisca è sempre obbligatoria, a norma dell'articolo 240, secondo comma, n. 1, del codice penale) quanto al profitto, introduce la possibilità della confisca "di valore" (o "per equivalente").
Ciò, tenuto conto che negli ultimi anni, nel corso di numerose operazioni di servizio nello specifico settore condotte dalla Guardia di finanza non è stato possibile aggredire efficacemente e in maniera penetrante, sotto il profilo patrimoniale, le ricchezze illecitamente accumulate dai sodalizi delinquenziali dediti a tali traffici illeciti, ormai sempre più frequentemente contigui, attesa la remunerativitá delle frodi della specie, alla criminalità organizzata. Infatti, per tali soggetti è sufficiente occultare il profitto del reato o confonderlo con gli altri beni in proprio possesso per evitarne il sequestro e la successiva confisca diretta.
In tale contesto la confisca di valore, che si intende introdurre con la presente norma, operando in assenza di un vincolo di pertinenzialità tra la res (che potrebbe essere entrata nella proprietà del reo anche in modo legittimo e anche prima della commissione del reato) e il reato, ha a oggetto beni di pregio corrispondente al prezzo o al profitto del reato nella disponibilità del reo ed è destinato ad applicarsi allorché la confisca "diretta" dei medesimi prezzo o profitto non risulti praticabile.
La confisca "di valore" è estranea al dettato del citato articolo 240 del codice penale, essendo contemplata dal vigente ordinamento solo per talune figure di reato, il cui novero è andato, via via, integrandosi, per fronteggiare nuove forme di criminalità, soprattutto economica: dapprima prevista per il solo reato di usura, la misura è stata, poi, estesa ai piú gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, alla truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al riciclaggio, all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, all'autoriciclaggio, ai delitti in tema di sistemi informatici (di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale) nonché ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Avuto riguardo ai reati tributari, giova rammentare che la riforma attuata con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, oltre a offrire una collocazione sistematica (il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) ha anche innovativamente stabilito che la confisca del prezzo o del profitto dei predetti reati "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro" e che in caso di "mancato versamento la confisca è sempre disposta". In tal modo, si è inteso far prevalere le pretese dell'Erario su quelle ablatorie statuali, analogamente a quanto sancito, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (che esclude la confisca all'ente "per la parte che può essere restituita al danneggiato").
Considerato che le condotte di evasione fiscale, quale che sia il tributo evaso, sono connotate dal medesimo disvalore sociale, è del tutto razionale e conforme al precetto dell'eguaglianza sostanziale uniformarne il trattamento sanzionatorio, se non altro con riferimento alla pena accessoria della confisca, giacché si tratta di una sanzione la cui entità è commisurata al vantaggio patrimoniale conseguente al mancato pagamento delle imposte, al netto, peraltro, di quanto il contribuente si

impegna a versare (come sancito dall'articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la cui disposizione è riprodotta nel capoverso "1-ter." della presente proposta).
La misura qui proposta, inoltre, è dotata di particolare incisività, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, già nel corso delle indagini preliminari si può procedere al sequestro preventivo di tutte le cose suscettibili di confisca, aspetto che risulta estremamente utile, anche in un'ottica di prevenzione, consentendo di sottrarre sin da subito all'indagato il vantaggio della sua condotta criminosa.

Relazione tecnica

Commi da 1 a 3

Nella relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 €/litro per la benzina e a 0,6174 €/litro per il gasolio, ai predetti volumi corrisponde un'accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni €/anno per la benzina e di 1,402 miliardi €/anno per il gasolio (per un tax-gap complessivo pari a 1,6096 miliardi €/anno).
Fenomeni di evasione sono stati riscontrati anche nel settore dei prodotti alcolici (bevande spiritose e birra) ed, in particolare, presso operatori della logistica che rivestono la qualifica di depositari autorizzati, relativamente ai quale l'Amministrazione finanziaria ha effettuato nell'ultimo triennio verifiche per un valore medio di maggiori diritti accertati pari a circa 34 milioni di €/anno.
In armonia con le altre disposizioni del decreto-legge specificamente mirate al contrasto dei suddetti fenomeni evasivi, con la norma in esame sono introdotti nel testo unico delle Accise taluni provvedimenti di natura sistemica volti a prevenirne l'insorgenza, tramite il rafforzamento dei controlli in fase di autorizzazione e nell'esercizio degli impianti in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono stoccati e movimentati.
In particolare:

- i provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b) introducono criteri soggettivi per la selezione dei destinatari registrati ed esplicitano, in norma, l'obbligo dello scarico del prodotto nei relativi depositi già previsto nelle vigenti disposizioni di prassi in materia. Tale norma ha l'effetto di aumentare l'affidabilità degli operatori del settore e di migliorare l'accertamento quali - quantitativo del prodotto pervenuto da altri SM;
- i provvedimenti di cui al comma 1, lettera c) ampliano la platea dei soggetti obbligati alla denuncia e introducono criteri soggettivi per la selezione degli esercenti dei depositi di prodotto ad imposta assolta con l'effetto, anche in questo caso, di aumentare l'affidabilità degli operatori del settore e, quindi, di ridurre la probabilità che gli stessi possano avere un ruolo nella commercializzazione di prodotti sottratti all'accertamento e presi in carico con DAS falsi;
- i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) introducono criteri soggettivi per la selezione dei depositari autorizzati nel settore dei prodotti alcolici, sempre con l'effetto di aumentare l'affidabilità degli operatori del settore e di prevenire l'insorgenza dei sopra richiamati fenomeni evasivi.

Per le sopra esposte motivazioni, con le norme di che trattasi, in combinato con le altre disposizioni antifrode contenute nel decreto, si stima:

- di poter ridurre di un ulteriore 4% il predetto tax –gap di 1,609 miliardi €/anno nel settore dei carburanti, per un gettito di 64 milioni €/anno;

- di poter prevenire almeno un terzo delle irregolarità tributarie constatate nell'ultimo quinquennio settore dei prodotti alcolici, per un gettito di circa 11 milioni €/anno (essendo il gettito medio nel settore della birra e degli spiriti pari a circa 1,4 miliardi di €/anno, il predetto dato equivale ad un recupero di efficienza tributaria nel settore di quasi l'1%).

L'effetto complessivo della norma è, quindi, stimato in 75 milioni di €/anno.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; l'Agenzia provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 4

La disposizione non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico della finanza pubblica, poiché le relative attività sono realizzabili attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 940 le parole "commi 937, 938 e 939" sono sostituite dalle seguenti "commi 937 e 938" e le parole "di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia";

b) nel comma 941:

1) le parole da "Le disposizioni" fino a "in consumo o estratti;" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;"

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze."

c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: "941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937.

941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di natura non regolamentare possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.";

d) dopo il comma 943 è inserito il seguente: ”943-bis. Al fine di agevolare l’attività di controllo dell’Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l’erario, i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici in possesso delle suddette società.”;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere **a)** e **b**) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Relazione illustrativa

Con **l’articolo** in illustrazione si intende rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto delle frodi nel settore della vendita di alcuni carburanti, già avviata, con specifico riferimento all’IVA, attraverso l’applicazione dei commi da 937 a 959 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017. Innanzitutto Con le **lettere a), b) e c), del comma 1**, dell’articolo in illustrazione, si procede invece alla modifica dei commi 940 e 941 nonché all’inserimento, nell’articolo 1 della più volte menzionata legge n. 205/2017, dei nuovi commi (941-bis e 941-ter). I citati commi 940 e 941, nell’ambito di un pacchetto di disposizioni emanate per contrastare le frodi consistenti nel mancato pagamento dell’IVA e contenute nella citata legge 205/2017, hanno attualmente la finalità di prevedere talune deroghe al generale obbligo di versare, senza possibilità di compensazione, l’IVA afferente i carburanti immessi in consumo nel territorio nazionale da depositi fiscali di prodotti energetici ovvero estratti da depositi di soggetti abilitati a operare come destinatari registrati.

Al fine di contrastare gli illustrati fenomeni fraudolenti, il comma 940 **(comma 1, lett. a)** viene modificato, in particolare, nel senso che la deroga, ivi prevista, all’applicazione del disposto del comma 937, relativo al versamento anticipato dell’IVA, possa applicarsi solo qualora, in relazione al soggetto (per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo dal deposito fiscale), ricorrano entrambe le condizioni che la formulazione vigente del citato comma 940 prevede ora come alternative. In buona sostanza, il predetto soggetto deve sia integrare specifici criteri di affidabilità che prestare un’idonea garanzia.

Per le summenzionate finalità, si è proceduto a modificare anche il comma 941 **(comma 1, lett. b)**, allo specifico scopo di restringere il campo di applicazione delle deroghe ivi attualmente previste. In particolare, è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3.000 metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga in questione. Per effetto di tale modifica, qualora il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i carburanti in parola abbia una capacità inferiore a quella prevista, scatterà comunque l’obbligo del versamento anticipato dell’IVA previsto dal comma 937. La ratio di tale disposizione è rappresentata dalla necessità che il deposito in questione possa, in relazione alla sua capacità, costituire effettivamente un’adeguata garanzia per il pagamento dell’IVA. E’ previsto inoltre che con un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze possa essere modificata la predetta soglia di capacità. Per quanto attiene all’inserimento del nuovo comma 941-bis nell’articolo 1 della menzionata legge n. 205/2017 **(comma 1, lett. c)**, si evidenzia che esso è finalizzato ad impedire l’utilizzo della dichiarazione d’intento, di cui all’articolo 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i prodotti indicati nel comma 937. La proposta origina dalla constatazione delle nuove modalità con cui l’obbligo di versamento IVA viene attualmente

aggirato dai soggetti coinvolti nelle frodi in parola. Il meccanismo fraudolento rilevato, in particolare, prende spunto da quanto attualmente previsto dal comma 941 che consente al proprietario dei beni, nel caso in cui sia anche titolare del deposito di stoccaggio, di poter estrarre gli stessi prodotti senza effettuare il versamento anticipato dell'imposta (previsto dal comma 937). Successivamente o contestualmente a tale immissione in consumo/estrazione può capitare che il predetto titolare del deposito ceda ad una società "*c.d. cartiera*" il prodotto in questione, fatturando lo stesso senza l'applicazione dell'IVA a fronte dell'esibizione, da parte della medesima società, di una dichiarazione d'intento "*non autentica*". In tal modo non viene effettuato il versamento dell'IVA afferente i carburanti in questione, i quali possono essere così venduti sottocosto sul mercato. Per tale motivo viene previsto l'inserimento di un nuovo comma 941-bis nell'articolo 1 della menzionata legge n. 205/2017, finalizzato ad impedire l'utilizzo della citata dichiarazione d'intento, per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti e gli altri prodotti previsti dal comma 937 con la sola eccezione stabilita dal successivo comma 941-ter **(comma 1, lett. c)**. Tale eccezione al predetto divieto generale di utilizzo della citata dichiarazione d'intento attiene ad alcune cessioni aventi ad oggetto il c.d. gasolio commerciale (di cui all'art. 24-ter del TUA), impiegato dai soggetti esercenti talune categorie di trasporto merci e passeggeri. Ciò in considerazione del fatto che tali soggetti effettuano di norma anche prestazioni di servizi internazionali, in relazione alle quali gli stessi possono strutturalmente maturare un credito IVA, che può essere utilizzato anche mediante la dichiarazione di intento in parola. Inoltre, si deve tenere conto della circostanza che l'acquisto del gasolio costituisce di fatto, per le società in questione, il costo maggiormente significativo per lo svolgimento della loro attività. La deroga in questione è però limitata al solo caso in cui i predetti soggetti esercenti talune categorie di trasporto merci e passeggeri acquistino il gasolio, che utilizzeranno per lo svolgimento della loro attività, presso depositi commerciali e da soggetti che non rivestano la qualifica di depositario autorizzato, di destinatario registrato ovvero da soggetti diversi da quelli per conto dei quali gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il medesimo gasolio (c.d. "traders"). Ciò per evitare che l'obbligo del pagamento anticipato dell'IVA venga disatteso attraverso l'esibizione di dichiarazione d'intento non veritiere. Nel comma 941-ter, infine, si dispone che attraverso l'adozione di un decreto del Ministro del Ministro dell'Economia e delle finanze possano essere individuate ulteriori ipotesi nelle quali sia vietato utilizzare la predetta dichiarazione d'intento.

Infine, con l'inserimento, nell'articolo 1 della citata legge 205/2017, del nuovo comma 943-bis **(comma 1, lett. d)** si intende agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza prevedendo che le Società, gli Enti e i Consorzi concessionari di autostrade e trafori mettano a disposizione delle predette strutture le informazioni prelevate, in modo automatico, dai sistemi di controllo installati sulle tratte autostradali di competenza, relative ai passaggi degli automezzi utilizzabili per la movimentazione dei prodotti energetici; le stesse informazioni sono rese su richiesta delle predette Agenzia e Guardia di finanza e senza che ne derivino oneri a carico dell'erario.

Relazione tecnica

La disposizione prevede l'inserimento nell'art. 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 dei seguenti commi:

a) comma 943-bis, che stabilisce che le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettano a disposizione su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia

di Finanza, senza oneri per l'erario, i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici in possesso delle suddette società;

b) comma 941-bis, che stabilisce che l'utilizzazione della dichiarazione di intento in materia d'IVA non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937 della medesima legge;

c) comma 941-ter, che prevede che l'utilizzo delle predette dichiarazioni di intento è consentito solo nel caso in cui le imprese che effettuano trasporto merci e passeggeri di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio presso depositi commerciali da soggetti che non rivestano la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato ovvero da soggetti diversi da quelli per conto dei quali gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il medesimo gasolio (c.d. "traders").

Inoltre, la medesima disposizione prevede la modifica del comma 941 dell'art. 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 volta a restringere il campo di applicazione delle deroghe attualmente previste in tale comma. In particolare, è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3000 metri cubi), sia per i depositi fiscali sia per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga in questione. Per effetto di tale modifica, qualora il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i carburanti in parola abbia una capacità inferiore a quella prevista, scatterà comunque l'obbligo del versamento anticipato dell'IVA previsto dal comma 937 della suddetta legge.

Sotto il profilo strettamente finanziario rilevano principalmente le disposizioni volte a impedire l'utilizzo della dichiarazione d'intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti al fine di evitare l'uso fraudolento delle predette dichiarazioni e aggirare così l'obbligo di versamento dell'IVA. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la rilevanza dei fenomeni fraudolenti che interessano il settore petrolifero che determinano la sottrazione di ingenti risorse erariali. In particolare, l'esperienza operativa ha fatto emergere l'utilizzo – negli schemi fraudolenti impiegati nel corso degli ultimi anni – di lettere d'intento ideologicamente false, emesse da società cartiere che si qualificano fittiziamente come esportatori abituali.

Al riguardo, sulla base di informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate, negli anni 2017 e 2018, il falso *plafond* generato da società cartiere, oggetto di indicazione in lettere d'intento destinate ad operatori del settore idrocarburi, è aumentato da € 496 milioni a € 1.242 milioni. Tale stima, limitata alle entrate erariali conseguenti all'inibizione dell'utilizzo delle lettere d'intento, con esclusione quindi degli impatti relativi al comparto delle accise, si basa sulla tempestiva individuazione di soggetti a rischio (cartiere / falsi esportatori abituali) e sull'immediata interlocuzione con i relativi fornitori attraverso l'invio di *warning letters*, con l'obiettivo di interrompere – e, ove possibile, di evitare – il flusso di fatturazione in regime di non imponibili IVA verso tali soggetti, impedendo di fatto il successivo salto d'imposta.

Pertanto, dall'attuazione delle disposizioni sopra descritte si possono stimare effetti positivi di gettito pari a 200 milioni di euro annui, importo comunque corrispondente – prudenzialmente – alla media dell'IVA afferente agli importi rilevati per tali due periodi d'imposta.

Art. 7

(Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti)

1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis

(Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti)

1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.

2. Il codice di cui al comma 1 è richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:

a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;

b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.

3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonché, per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita.

4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli, è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.

5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica, all'Agenzia dogane e monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le ventiquattro ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita di cui al comma 3.

6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con

particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli e all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.";

b) all'articolo 40, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.".

2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono resi accessibili, con modalità da indicare nel decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico, alla Guardia di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione anche per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di natura non regolamentare, che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.

4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6.

Relazione illustrativa

Con l'articolo in illustrazione si intende introdurre nell'ordinamento norme per contrastare l'uso fraudolento, nel territorio nazionale, di taluni prodotti classificabili come oli lubrificanti, che vengono illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o, in misura minore come combustibili per riscaldamento. Occorre premettere che, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise – TUA), i prodotti lubrificanti ivi menzionati sono, in linea generale, sottoposti ad imposta di consumo, la quale diviene esigibile, ai sensi dell'articolo 61 del TUA, all'atto dell'immissione in consumo di tali prodotti nel territorio italiano. Gli stessi prodotti possono circolare senza particolari vincoli tra gli Stati membri (sono infatti scortati dalla sola lettera di vettura CMR) poiché la predetta imposta di consumo non rientra in un regime armonizzato in ambito unionale ed è applicata solo in Italia e in pochi altri Stati dell'UE.

La necessità di predisporre lo schema di norme in illustrazione scaturisce da quanto constatato nell'ambito dell'attività operativa di controllo su strada e presso i depositi di carburanti per autotrazione e combustibili per riscaldamento effettuata dalle Amministrazioni ad essa preposte, ovvero Agenzia dogane e monopoli e Guardia di finanza. Tale attività ha evidenziato l'esistenza di un notevole flusso irregolare verso l'Italia di alcuni prodotti, classificabili come lubrificanti, che, appositamente miscelati con altri prodotti energetici, vengono invece impiegati come carburanti; ciò al fine di aggirare le disposizioni unionali che impongono vincoli rigorosi per la movimentazione tra gli Stati membri dei prodotti da impiegare nella carburazione o nella combustione per riscaldamento, la cui circolazione può avvenire, infatti, solo tra soggetti abilitati e solo a seguito dell'emissione di uno specifico documento (e-AD) fornito dal sistema telematico EMCS.

Il meccanismo fraudolento sopra descritto si ripercuote di fatto negativamente non solo sull'Erario in termini di mancato gettito, ma anche sulla salute pubblica e sull'ambiente in relazione all'utilizzo tecnicamente inopportuno dei lubrificanti medesimi. Gli effetti negativi derivanti dalle suddette frodi gravano, inoltre, in termini di concorrenza sleale, sugli operatori del settore della vendita dei carburanti e dei combustibili per riscaldamento.

Al fine dunque di contrastare le predette frodi, lo schema in illustrazione introduce un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, prevedendo l'inserimento nel TUA di un apposito **articolo 7-bis**. Esso stabilisce **(comma 1 – dell'art. 7-bis)** che i prodotti lubrificanti individuati dalla norma mediante i relativi codici di nomenclatura combinata hanno l'obbligo di circolare nel territorio nazionale, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo e per ciascun trasferimento dei medesimi, con la scorta di un "Codice amministrativo di riscontro", emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli, da annotare sulla prescritta documentazione di trasporto.

Fatte salve le disposizioni doganali, le nuove norme **(comma 2 – dell'art. 7-bis)** troveranno applicazione per la circolazione dei suddetti prodotti nei casi in cui questi ultimi provengano da un altro Stato membro dell'Unione europea e siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale ovvero transitino sul medesimo territorio per essere immessi in consumo altrove.

Oltre ai dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, nel richiedere il predetto codice amministrativo di riscontro il destinatario nazionale o il mittente unionale dei prodotti dovranno riportare anche altri dati indispensabili per il monitoraggio ed il controllo della circolazione dei prodotti in parola, tra cui l'itinerario che il veicolo adibito al trasporto seguirà nel territorio nazionale, il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita **(comma 3 – dell'art. 7-bis)**.

Nel caso di prodotti lubrificanti destinati ad un soggetto nazionale, la circolazione dei medesimi si riterrà regolarmente conclusa **(comma 5 – dell'art. 7-bis)** a seguito dell'invio del messaggio telematico con cui il destinatario nazionale confermerà l'avvenuta presa in carico degli stessi all'Agenzia dogane e monopoli; nel caso di prodotti che debbano invece solo transitare sul territorio nazionale, in quanto destinati ad essere immessi in consumo altrove, la circolazione dei medesimi si riterrà regolarmente conclusa una volta validato il codice amministrativo di riscontro, da parte dell'Ufficio delle dogane, nel momento in cui i prodotti lasceranno il territorio nazionale.

Attraverso una specifica integrazione dell'articolo 40 del TUA si stabilisce che, sia nei casi in cui i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati, come previsto, all'Ufficio delle dogane di uscita sia qualora i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro da parte dell'Agenzia dogane e monopoli risultino non veritieri, viene a configurarsi, salvo che venga fornita

prova contraria, il tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa ai sensi del medesimo articolo 40 del TUA.

Per quanto concerne, inoltre, le modalità di attuazione del sistema di circolazione sopra descritto, esse vengono demandate **(comma 6 – dell'art. 7-bis)** ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di natura non regolamentare, il quale provvederà tra l'altro a disciplinare i casi di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro. L'eventuale inserimento di ulteriori prodotti nella disciplina di cui all'articolo 7-bis del TUA è, infine, demandata ad un ulteriore decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di natura non regolamentare **(art. 3 - comma 3)**.

Relazione tecnica

Nella relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto dell'aliquota vigente, pari a 0,6174 €/litro per il gasolio, al predetto volume corrisponde un'accisa evasa di 1,402 miliardi €/anno.

Tale stima è suffragata sia dalla conclamata presenza di molteplici illecite spedizioni, dai Paesi dell'Est Europa, di oli lubrificanti e altri prodotti succedanei del diesel che hanno formato oggetto, sin dal 2013, di numerosi sequestri da parte dell'AdM (i maggiori diritti accertati sono stati nell'ordine di 8 milioni di € nel 2018 e di 13 milioni di €, sinora, nel 2019) e della GdF (nel solo nel solo 2018, la GdF ha sequestrato 70 automezzi ed oltre 2 milioni litri di gasolio) nonché dal riscontro, durante i controlli sui depositi, di documenti di trasporto nazionali (denominati DAS – Documento Amministrativo Semplificato), artatamente falsificati per legittimare la provenienza dei suddetti prodotti energetici.

Tale illecito traffico intra unionale di carburanti succedanei del gasolio è favorito dalla circostanza che non sussiste un obbligo comunitario di censimento dei mittenti e dei destinatari di tali prodotti e che, pertanto, gli stessi possono liberamente circolare nell'Unione con la sola scorta di un documento di trasporto cartaceo (denominato CMR), non tracciato elettronicamente.

L'obbligo di registrazione dei depositi di stoccaggio è attualmente previsto solo a livello nazionale e pertanto, il solo modo che l'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza dispongono per bloccare le spedizioni all'atto dei controlli su strada è quello di dimostrare, con lunghi appostamenti o previo complessi riscontri di incongruenze nel predetto CMR, che il prodotto sia effettivamente destinato nel territorio dello Stato.

Nelle more della definizione di provvedimenti comunitari in materia (che sono allo studio della Commissione sin dal 2012), con la norma di che trattasi si introduce l'obbligo di utilizzo, da parte dei soggetti interessati al trasporto (destinatario, mittente e incaricato del trasporto), di un sistema nazionale di preventiva denuncia e di tracciamento informatico delle spedizioni di tali prodotti verso il territorio dello Stato.

Qualora i soggetti interessati al trasporto non ottemperino a tali prescrizioni, è, altresì, prevista la presunzione di sottrazione all'accertamento del prodotto trasportato, con conseguente immediata confisca del mezzo e del relativo carico.

In tal modo, sarà possibile drasticamente incrementare l'efficacia dei controlli su strada attualmente effettuati ed, inoltre, si innescherà un effetto di deterrenza, presumibilmente molto forte, per il quale le spedizioni illecite dovrebbero indirizzarsi preferenzialmente verso altri SM.

La norma di che trattasi assumerebbe anche maggior efficacia qualora fosse adottata congiuntamente con quella che consente la messa a disposizione delle Autorità di controllo, da parte dei concessionari delle principali infrastrutture viarie, delle targhe e delle ore di passaggio a varchi stradali ed autostradali dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto dei prodotti. Infatti, l'analisi di tali dati consentirebbe di individuare i mezzi sistematicamente impiegati per trasporti "pendolari" tra Italia e gli altri SM e, quindi, di meglio indirizzare, con una preventiva analisi dei rischi, i controlli su strada di che trattasi.
Per i predetti motivi, con la norma di che trattasi, in combinato con quella sopra riportata, si stima di poter aumentare di 6 volte il recupero di imposta medio effettuato nel settore tra il 2018 e il 2019 (pari a circa 10 milioni di euro anno), per un maggior gettito annuo di 60 milioni €/anno con una corrispondente riduzione di circa il 4% del predetto tax-gap di 1,402 miliardi €/anno sul gasolio autotrazione.

Art. 8
(*Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati*)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma precedente viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto 26 marzo 2018.".

Relazione illustrativa

L'art. 1 comma 378 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha introdotto, in ambito di un acquisto intracomunitario di veicoli, l'obbligo per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni di trasmettere, preventivamente rispetto all'immatricolazione, i dati identificativi della transazione e del veicolo al Dipartimento per i trasporti terrestri. Tale adempimento era propedeutico alla successiva introduzione, mediante il comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, del versamento F 24 El.Ide. e all'abbinamento automatizzato che ne scaturisce tra telaio del veicolo e versamento dell'IVA correlata all'acquisto.
Nei casi in cui il soggetto esercente imprese, arti o professioni non è obbligato a detto versamento, deve recarsi agli sportelli dell'Agenzia delle entrate per l'esibizione della documentazione atta a suffragare la sussistenza delle condizioni di esonero dal versamento (mezzo di trasporto acquistato in regime del margine o acquistato come bene strumentale all'esercizio dell'impresa).
Con decreto 26 marzo 2018 è stato introdotto, anche per i soggetti privati, un similare obbligo di comunicazione al Dipartimento per i trasporti dei dati riepilogativi dell'operazione di acquisto, a qualsiasi titolo effettuata, di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea; inoltre lo stesso decreto ha specificato l'obbligo di versamento dell'IVA mediante F24 El.Ide. per i veicoli fiscalmente nuovi.
L'introduzione del comma 9-*bis* introduce l'obbligo di preventiva verifica dell'Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'Iva con F24 El.Ide., equiparando le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita Iva a quelle effettuate da soggetti consumatori finali. In

particolare, introduce la verifica preventiva anche per i soggetti privati che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Paesi dell'Unione Europea.

Relazione tecnica

Una stima del gettito può essere effettuata a partire dal numero di auto usate acquistate da privati nel 2018 in altri Stati Membri pari a 54.160 unità. Secondo i dati forniti dalla Motorizzazione, il 40% delle auto immatricolate da privati (pari a 21.664) è stato rivenduto in un limitato arco temporale (indicatore della natura fraudolenta delle operazioni). Occorre inoltre considerare che in generale, sulla base delle attività operative svolte nel corso degli ultimi anni, è emerso che il fenomeno di privati che, effettivamente, si recano in altri paesi dell'Unione Europea per acquistare auto da concessionarie estere, è residuale e limitato principalmente a zone di frontiera. Utilizzando una percentuale prudenziale del 30% (rispetto al 60% della restante parte di auto usate immatricolate), si può stimare in ulteriori 16.248 unità il numero di autovetture immatricolate in frode all'IVA. Considerando in via prudenziale una media di euro 25.000 di imponibile per autovettura (si consideri infatti che nell'attività sul campo, il fenomeno ha riguardato autovetture sportive di lusso, di importo unitario molto superiore) e applicando l'aliquota IVA del 22% all'imponibile totale relativo alle autovetture così determinate, si perviene ad una stima di maggior **gettito annuo pari a € 208 mln**, come illustrato nella tabella che segue.

Art. 9

(Estensione del sistema INFOIL)

1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli esercenti depositi fiscali di cui ai commi 3 e 4, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di cui al predetto articolo 23 si dotano, entro il 30 giugno 2020, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante; con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione.

Relazione illustrativa

La previsione, che richiama il comma 14 dell'art. 23 del d.lgs. n.504/95, si prefigge di dare concreta applicazione del c.d. sistema INFOIL, già adottato presso gli impianti di produzione nazionali, anche ai depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio. L'adozione di tale dispositivo per la gestione dell'impianto comporta la necessità di dotare i relativi serbatoi di sistemi di telemisure storicizzate nonché, laddove non ancora presenti, l'installazione di misuratori all'estrazione, in modo tale che sia permesso l'accesso autonomo e diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria alle relative letture.

Al fine di avviare l'effettiva realizzazione del disposto normativo, l'iniziativa legislativa si propone di attivare la misura rendendone obbligatorio il precetto, in termini di adempimento da osservare entro una data certa (30 giugno 2020), per gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici qualificati come infrastrutture energetiche strategiche, nonché per quelli di cui al comma 4 aventi rilevanti

capacità di stoccaggio (non inferiore a 3.000 mc), limitatamente agli stoccaggi di determinati carburanti per autotrazione.
Ciò farà sì che l'accertamento quantitativo dei carburanti ed il bilancio di materia delle relative movimentazioni potranno essere effettuati dall'Amministrazione finanziaria in completa autonomia e ogniqualvolta ritenuto necessario, con l'effetto di migliorare la precisione di misura dei quantitativi introdotti/lavorati/estratti e minimizzare il rischio di sottrazione all'accertamento.

Relazione tecnica

Al fine della riduzione del tax – gap accise la proposta normativa ha lo scopo di potenziare i controlli sul deposito, imponendo l'adozione, entro il 30 giugno 2020 e secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle vigenti norme di esecuzione, di un sistema informatizzato per la gestione dei prodotti energetici per autotrazione, detenuti e movimentati all'interno dei depositi fiscali di gasolio e di benzina con capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 mc.
La disposizione troverà complessivamente applicazione su 120 depositi fiscali con stoccaggi di gasolio e di benzina, limitatamente ai soli serbatoi destinati allo stoccaggio di tali carburanti. Dieci di tali depositi sono raffinerie in cui è già attivo INFOIL e, quindi, non saranno richiesti adeguamenti impiantistici.
La nuova dotazione strumentale consentirà all'Amministrazione finanziaria di effettuare, tramite l'accesso autonomo e diretto alle telemisure installate sui serbatoi dei carburanti, il controllo dell'accertamento quantitativo degli stessi con una precisione superiore a quella attualmente consentita dalle misure manuali.
Stimando il recupero di efficienza nell'ordine dello 0,5 % delle quantità dei predetti carburanti complessivamente immesse in consumo sulla rete (rispettivamente nell'ordine di grandezza di: 22 miliardi di litri di gasolio; 10 miliardi di litri di benzina), con l'iniziativa di che trattasi si stima di poter recuperare un maggior gettito di 120 milioni di euro / anno che si aggiungono a quello previsto con l'adozione del DAS informatico nella filiera del gasolio e della benzina per autotrazione, oggetto di altra proposta normativa. Gli effetti per l'anno 2020 sono limitati a soli sei mesi di operatività e, quindi, pari a 60 milioni di euro.
La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10

(*Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico*)

1. Al fine di introdurre l'utilizzo del sistema informatizzato nell'ambito della circolazione nel territorio dello Stato dei prodotti assoggettati ad accisa di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione per la presentazione esclusivamente in forma telematica del relativo documento di accompagnamento. Nella fase di prima attuazione, l'utilizzo del sistema informatizzato trova

applicazione entro il 30 giugno 2020 per i trasferimenti della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.

Relazione illustrativa

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, prevede alla lett. b) che con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica anche del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa.

La decorrenza dell'obbligo è stata più volte differita, da ultimo alla data del 1° gennaio 2020, in relazione alla necessità di allineare gli sviluppi nazionali al piano delle attività predisposto dalla Commissione Europea per l'adozione del menzionato documento in forma elettronica, di prossima ultimazione.

L'iniziativa legislativa interviene fissando la data del 30 giugno 2020 entro la quale trova applicazione tale obbligo circoscrivendone, nell'immediatezza dell'introduzione, la portata applicativa ai soli trasferimenti del gasolio per uso carburazione e della benzina lungo tutta la filiera logistica dei predetti carburanti.

Relazione tecnica

Nella relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 euro/litro per la benzina e a 0,6174 euro/litro per il gasolio, ai predetti volumi corrisponde un'accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni di euro/anno per la benzina e di 1,402 miliardi di euro/anno per il gasolio.

Relativamente al gasolio, la predetta stima è suffragata sia dalla conclamata presenza di molteplici illecite spedizioni, dai Paesi dell'Est Europa, di prodotti energetici succedanei del diesel che hanno formato oggetto, sin dal 2013, di numerosi sequestri da parte dell'ADM e della GdF nonché dal riscontro, durante i controlli sui depositi, di documenti di trasporto (denominati DAS – Documento Amministrativo Semplificato), artatamente falsificati per legittimare la provenienza dei suddetti prodotti energetici.

Tale illecito traffico intra unionale di carburanti succedanei del gasolio è, altresì, al vaglio dei competenti servizi della Commissione europea al fine di poter definire le più idonee contromisure volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale.

Nelle more della definizione di tali provvedimenti comunitari, con la norma di che trattasi si introduce, entro il 30 giugno 2020, l'obbligo di utilizzo del sistema telematico dell'Agenzia per l'emissione del predetto DAS per gli esercenti i depositi, sia gestiti in regime sospensivo sia ad imposta assolta, che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell'intera filiera logistica nazionale.

In tal modo, si rende molto più difficoltosa la falsificazione di tali documenti (e, quindi, l'illecita immissione in consumo dei carburanti che essi scortano nel territorio dello Stato) e, nel contempo, se ne rende possibile la tenuta in forma dematerializzata nelle contabilità degli operatori del settore.

Quest'ultima circostanza, eliminando la necessità di ricorrere alla conservazione di copie cartacee, consentirà il sistematico controllo da parte dell'ADM e della GdF dei DAS ricevuti ed emessi dai predetti operatori durante le verifiche con accesso, incrementandone l'efficacia.

Per i predetti motivi, con la norma di che trattasi si stima di poter recuperare oltre un terzo del predetto tax-gap di 1,402 miliardi di euro/anno sul gasolio autotrazione, per un maggior gettito annuo di 480 milioni di euro. Gli effetti per l'anno 2020 sono limitati a soli sei mesi di operatività e, quindi, pari a 240 milioni di euro.
Si ritiene di introdurre la modifica proposta in fase di prima applicazione solo per il gasolio per uso carburazione e la benzina in quanto trattasi dei prodotti oggetto di frode; verificata poi l'efficacia dell'informatizzazione dell'emissione del DAS per tali prodotti, tale sistema sarà esteso anche agli altri prodotti assoggettati ad accisa ed agevolati.
La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11
(*Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale*)

1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione per la presentazione esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; con la medesima determinazione sono fissati tempi e modalità con i quali i predetti soggetti obbligati trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati distintamente per destinazione d'uso.

Relazione illustrativa
L'accisa sul gas naturale è allo stato accertata tramite dichiarazioni di consumo annuali rese dai soggetti obbligati che procedono alla fatturazione ai clienti finali, nelle quali sono tra l'altro indicati i quantitativi fatturati e la relativa liquidazione dell'imposta. Nell'anno di competenza, il tributo è pagato dai predetti soggetti obbligati con rate di acconto mensili costanti, determinate sulla base dei consumi fatturati nell'anno precedente, e con un versamento a saldo di eventuali debiti derivanti dalla predetta dichiarazione.
Tuttavia, la cadenza temporale annua di tale dichiarazione non consente all'Amministrazione finanziaria di avere tempestivamente contezza di eventuali irregolarità che i soggetti obbligati potrebbero porre in essere nella liquidazione e nel pagamento. Inoltre, in assenza di riscontri sui quantitativi di gas realmente forniti ai clienti finali, l'Amministrazione finanziaria non è in grado di tempestivamente controllare se i quantitativi fatturati siano effettivamente congrui con i quantitativi forniti.
Queste due criticità sono divenute ancor più evidenti a seguito del processo di liberalizzazione del relativo mercato che ha comportato un drastico aumento degli operatori economici nel settore.
Analoga dinamica è rinvenibile nel settore delle forniture di energia elettrica.

La proposta normativa consente all'Amministrazione finanziaria di aumentare la frequenza con cui i dati contabili del settore sono resi disponibili e, conseguentemente, di identificare tempestivamente fenomeni evasivi.
Si rappresenta, inoltre, che il provvedimento di che trattasi, mettendo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria i dati elementari necessari per la gestione del tributo con una frequenza più consona rispetto al dinamicità del contesto economico - operativo che caratterizza il settore, consentirà a regime di introdurre la dichiarazione precompilata, con il conseguente effetto di semplificazione degli adempimenti per gli operatori del settore.

Relazione tecnica

L'Amministrazione finanziaria ha, nell'ultimo quinquennio, constatato molteplici frodi nel settore del gas naturale, con media dei maggiori diritti accertati pari a circa 62 milioni /anno, per le quali tuttavia le possibilità di recupero effettivo sono particolarmente esigue, in quanto le Società responsabili dell'evasione, al momento della scoperta, risultano usualmente coinvolte in procedure concorsuali ovvero in procedimenti penali per bancarotta fraudolenta con conseguente impossibilità di aggredire i capitali sociali residui.
A tali evidenze si deve, inoltre aggiungere la circostanza che il rapporto annuo tra le quantità fatturate e quelle fornite ha subito nell'ultimo biennio una riduzione rispetto al valore degli anni precedenti. Tale circostanza potrebbe essere imputabile ad una mancata dichiarazione all'erario di prodotto su cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta.
Per contrastare tale fenomeni è, pertanto, necessario che l'Amministrazione finanziaria abbia a disposizione, con maggiore tempestività rispetto all'attuale cadenza annuale, sia i dati quantitativi e di liquidazione relativi al gas naturale fatturato, da parte dei venditori, sia i dati quantitativi sul gas naturale fornito a ciascun venditore, da parte dei distributori.
In tal modo sarà possibile verificare, con cadenza definita con apposite determinazioni direttoriali dell'ADM, che i quantitativi fatturati (come dichiarati dai venditori) sono congruenti con quelli forniti (come dichiarati dai distributori) e che l'imposta percepita dai venditori è regolarmente versata all'erario.
Analoga fenomenologia è applicabile al settore dell'energia elettrica, limitatamente a quale i maggiori diritti accertati nell'ultimo quinquennio sono stati pari a circa 55 milioni / anno. Per tale prodotto, tuttavia, non sono state evidenziate sostanziali anomalie nell'andamento temporale del rapporto annuo tra le quantità fatturate e quelle fornite.
Per i predetti motivi, con la norma di che trattasi si stima di poter recuperare complessivamente un maggior gettito di 240 milioni di euro/anno. Gli effetti per l'anno 2020 sono limitati a soli sei mesi di operatività e, quindi, pari a 120 milioni di euro.
La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12
(*Trust*)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole "anche se non residenti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73";

b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio l'intero ammontare percepito costituisce reddito.".

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;".

Relazione Illustrativa

La legge finanziaria 2007 (comma 74, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha stabilito che i trust rientrano fra i soggetti passivi IRES. Inoltre, l'articolo 73, comma 2, ultimo periodo del TUIR dispone che nel caso di trust cosiddetti "trasparenti" (vale a dire trust con "beneficiari individuati") i redditi prodotti dal trust sono imputati ai beneficiari stessi "in ogni caso", cioè "indipendentemente" dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione nei confronti dei beneficiari.

I redditi attribuiti ai beneficiari sono classificati nella categoria dei redditi di capitale ai sensi della lettera g-sexies), comma 1, dell'articolo 44 del TUIR. Più precisamente, tale lettera dispone che costituiscono redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti".

Stante il riferimento letterale ai "redditi imputati", le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai "beneficiari individuati" di trust esteri "trasparenti" mentre è più difficile ricomprendere nell'ambito di applicazione delle stesse i trust "opachi" esteri (vale a dire trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal trustee).

La norma di cui al **comma 1, lettera a),** attraverso la novella della lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, intende risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo, sottoponendo ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Con l'inserimento del comma 4-quater nell'articolo 45 del TUIR, prevista dal **comma 1, lettera b)** della norma in commento, si intende inoltre risolvere il problema inerente i redditi provenienti da trust "opachi" esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito. A tal fine si prevede che, nel caso di impossibilità ad operare tale distinzione le attribuzioni dei trust esteri che possono dar luogo a redditi imponibili ai sensi dell'articolo 44, lettera g-sexies), sono considerate redditi per l'intero ammontare.

La disposizione di cui al **comma 2**, invece, è volta a modificare l'art. 25 del decreto-legge n. 83/2012, che già consente:

- al Ministero dello Sviluppo Economico di avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di finanza per i controlli sui programmi d'investimento ammessi alle agevolazioni previste dal medesimo provvedimento;
- al citato Nucleo Speciale di utilizzare taluni poteri previsti dalla disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007, sia per le finalità di cui al precedente alinea che, in via generale, per lo svolgimento di analisi, ispezioni e controlli nel settore della spesa pubblica.

In particolare, si inserisce, nell'ambito del citato art. 25, comma 1, lettera a), un richiamo all'art. 9, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 231/2007, allo scopo di estendere al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità - già prevista per il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in materia di antiriciclaggio - di accedere, per le suddette finalità, alle informazioni afferenti alla "titolarità effettiva" di persone giuridiche e trust, che tali soggetti hanno l'obbligo di comunicare al "Registro delle imprese", presso cui sono detenute in apposite sezioni speciali.

Con tale modifica:

- il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie può ottenere informazioni puntuali e aggiornate, utili a rafforzare l'attività di prevenzione, ricerca e repressione delle frodi in danno del bilancio pubblico e rendere più efficace/incisiva l'attività di ricerca e sequestro delle disponibilità patrimoniali dei soggetti responsabili delle violazioni accertate;
- viene, altresì, aggiornato il richiamo alle norme del d.lgs. n. 231/2007 già contemplate nell'art. 25 del D.L. n. 83/2012, tenuto conto che l'attuale formulazione di quest'ultimo fa ancora riferimento alla numerazione degli articoli precedente alle modifiche apportate al decreto antiriciclaggio dal d.lgs. n. 90/2017.

Relazione tecnica

La disposizione di cui al **comma 1** risolve problematiche di carattere interpretativo e operativo sottoponendo ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata (i redditi prodotti da trust opachi italiani sono, comunque, assoggettati ad imposizione nei confronti dei trust stessi prima dell'attribuzione ai beneficiari). Per effetto della norma risulteranno attratti a tassazione in Italia redditi presumibilmente elevati che in precedenza potevano essere ritenuti non imponibili data l'incertezza del quadro normativo.

Ai fini della quantificazione dell'impatto sul gettito della misura proposta, sono state valorizzate le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard riconducibili a soggetti esteri denominati "trust" e "Stiftung". Su un campione prudenziale di 26 paesi che hanno comunicato il dato tramite il Common Reporting Standard, risultano essere stati comunicati pagamenti ricevuti da tali entità estere per un ammontare complessivo di euro 500 milioni.

Tenuto conto della circostanza che non è possibile pervenire ad una effettiva segregazione della natura reddituale dei proventi da parte dei soggetti titolari effettivi, assumendo in via prudenziale che il 30% dell'importo complessivo dei pagamenti sia individuato come maggiore imponibile emerso per effetto della norma (150 milioni) e applicando l'aliquota media del prelievo fiscale sul reddito familiare - come comunicato dall'ISTAT nel report del 6 dicembre 2018 relativo all'anno di imposta 2017, pari al 19,4% - si stima un effetto di maggiore gettito di **euro 29 milioni**.

La disposizione di cui al **comma 2** non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in

quanto l'accesso alle sezioni speciali del "Registro delle imprese" è già consentito alla Guardia di Finanza ai fini della vigilanza sul rispetto della disciplina antiriciclaggio.

Art. 13
(*Utilizzo dei files delle fatture elettroniche*)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati:

a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:

b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta a prevedere la memorizzazione e l'utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all'articolo 21 del d.P.R. 633 del 1972, comma 2, lettera g), per consentirne l'utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria, in quanto tali attività rappresentano un compito di interesse pubblico e sono connesse all'esercizio delle missioni istituzionali della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle entrate, come previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Attualmente, infatti, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i predetti *file* XML esclusivamente per le attività di controllo di cui agli artt. 51 del D.P.R. n. 633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 127/2015.

La modifica prospettata offrirebbe la possibilità di utilizzare tale importante patrimonio informativo per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate al Corpo dal d.lgs. n. 68/2001, potenziando l'attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale.

Inoltre, per una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l'attività ispettiva di natura amministrativa dell'Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso all'intero set di dati presenti nelle fatture elettroniche viene consentita anche all'Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza.

In sede di attuazione delle previsioni di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza con le

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Relazione tecnica

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto i dati in argomento sono già presenti all'interno dell'infrastruttura telematica denominata "Sistema di Interscambio", appositamente istituita dall'Agenzia delle entrate per la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, costantemente alimentata dai soggetti passivi sottoposti all'obbligo di fatturazione elettronica. Tale dati, come stabilito nel decreto ministeriale 4 agosto 2016, emanato in attuazione del d.lgs. n. 127/2015, sono messi a disposizione anche della Guardia di finanza.

Art. 14

(*Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria*)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole "per il periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2019 e 2020".
2. Al comma 6-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1° luglio 2020 i soggetti di cui al periodo precedente adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.".

Relazione illustrativa

Nelle more dell'individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, la disposizione di cui al **comma 1** estende all'anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l'anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Il sistema TS metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.
La disposizione di cui al **comma 2** è finalizzata a:

a) razionalizzare, sia in capo all'esercente che effettua prestazioni sanitarie (es. farmacia) sia in capo all'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Ragioneria Generale dello Stato), rispettivamente l'invio e l'acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati necessari per la dichiarazione precompilata (articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014), ai dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015), nonché ai dati necessari per la

partecipazione della lotteria dei corrispettivi (articolo 1, commi 540 e seguenti, della legge n. 232 del 2016);

b) aumentare la sicurezza e l'inalterabilità dei dati sopra richiamati;

c) rispondere meglio alle garanzie di tutela dei dati personali e sensibili derivanti dalle operazioni effettuate presso gli esercizi che effettuano prestazioni sanitarie.

La previsione normativa, peraltro, semplifica l'operatività di tale platea di esercenti, in quanto gli stessi invierebbero tutti i dati di cui al punto a) mediante un'unica operazione effettuata con il registratore telematico.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 15

(*Precompilata IVA*)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.".

Relazione illustrativa

L'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che rientrano nel percorso di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, si fonda essenzialmente sulla disponibilità delle informazioni acquisite dall'Agenzia delle entrate mediante le fatture elettroniche, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Ciò premesso, coerentemente con gli ultimi interventi normativi, i quali hanno previsto un avvio graduale dell'obbligo di emissione delle fatture elettroniche e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la proposta in esame, nel modificare l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, mira a definire un percorso graduale e sperimentale di semplificazione, spostando al secondo semestre del 2020 l'avvio del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia. Considerato che la

bozza della dichiarazione annuale IVA relativa al 2020 risulterebbe incompleta, nel comma 1-bis viene precisato che tale documento verrà elaborato dall'Agenzia a partire dai dati del 2021.
Infine, al comma 1, lettera b), viene specificato che l'Agenzia predispone, oltre alle bozze dei registri IVA, anche quelle relative alle "comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA", in quanto l'attuale dicitura – ossia "liquidazione periodica dell'IVA" – potrebbe lasciare adito a dubbi interpretativi.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato

Art. 16
(*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche*)

1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. ";

b) nel quarto periodo: le parole "di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui al presente articolo" e le parole "salvo quanto previsto dal terzo periodo" sono soppresse.

Relazione illustrativa

La norma stabilisce che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Relazione tecnica

All'introduzione della norma non si ascrivono effetti di gettito.

Art. 17
(*Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2000 euro. A decorrere dall'1° gennaio 2022 il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1000 euro.";

b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1 gennaio 2022 il predetto minimo edittale è fissato a 1000 euro.".

Relazione illustrativa

La norma introduce le modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 volte a ridurre progressivamente, secondo una logica transitoria spalmata sul prossimo biennio, dapprima a 2000 euro e successivamente a 1000 euro la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati.

La norma vigente prevede il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro e in valuta estera per un valore complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Per effetto della novella e del nuovo limite, fissato dapprima a 2.000 euro con decorrenza 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 e poi a 1000 euro, a decorrere dal primo gennaio 2022, sarà quindi consentito il trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente inferiore a 2.000 e 1000 euro (trasferimento massimo consentito in contanti euro 1.999,99 fino al 31 dicembre 2021, euro 999,99 a decorrere dal 1 gennaio 2022). La medesima modifica è apportata, per ragioni di coerenza sistematica, alla soglia di cui al comma 3 del citato articolo 49 relativo alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta da soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis, d.lgs.n.141/2010 (attività di cambia valute).

Per esigenze di coerenza sistematica, l'emendamento interviene, contestualmente, rimodulando, in termini conformi alle soglie di nuova introduzione, il minimo edittale della sanzione comminata dall'art. 63, d. lgs. n. 231/07 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite di legge, garantendo la corrispondenza tra la sanzione minima irrogabile e l'importo minimo vietato dalla legge, perché sopra soglia.

Relazione tecnica

La disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo peraltro assistita da una regime transitorio capace di neutralizzare qualsiasi effetto a regime.

Si sottolinea, peraltro, che l'abbassamento della soglia (da 3000 a 2000 euro, dapprima e 1000 euro a far data dal 1 gennaio 2022) e del corrispondente minimo edittale sanzionatorio, comminato per la relativa violazione, ampliano la base sanzionatoria che, per effetto della modifica, ricomprenderà nuove fattispecie suscettibili di sanzione *(i.e.*: le violazioni relative a trasferimenti ricompresi nello scaglione 1.000 euro-2.999,99 euro) prima lecite – e dunque non attinte da sanzione - nel vigore della soglia più elevata.

Art. 18

(*Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless*)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 540, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.";

b) il comma 542 è sostituito dal seguente: "542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, esclusivamente ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con il medesimo provvedimento, sono altresì stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 è incrementato di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura

Relazione illustrativa

L'art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016 prevede che, al fine di incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Il comma 542 prevede che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi della lotteria sia aumentata del doppio, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante

Con la disposizione di cui alla **lettera a) del comma 1**, modificando l'art. 1 comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si esclude dall'imposizione ai fini Irpef e da qualsiasi prelievo i premi attribuiti nell'ambito della lotteria nazionale degli scontrini. La modifica assicura al vincitore di percepire l'intero importo stabilito per ciascun premio in palio e mira ad incentivare la partecipazione alla lotteria rafforzando la finalità anti evasione e di recupero del gettito.

La disposizione normativa di cui alla **lettera b) del comma 1**, è finalizzata a incentivare l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici per ridurre le operazioni commerciali effettuate esclusivamente da consumatori finali al di fuori di attività d'impresa, arte o professioni non certificate fiscalmente e

aumentare la compliance dichiarativa degli operatori economici nelle transazioni con i consumatori finali. A tal fine, viene affiancata alla lotteria dei corrispettivi una specifica estrazione di premi in denaro riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori IVA qualora il pagamento della operazione commerciale avviene esclusivamente con pagamento elettronico, sostituendo la precedente disposizione che prevedeva solo un aumento delle probabilità di vincita nella lotteria ordinaria.

Relazione tecnica

Co. 1, lett. a) All'introduzione della norma non sono ascrivibili effetti negativi di gettito.
Co. 1 lett. b) Per l'attuazione della disposizione viene stimato un **onere annuo di 50 milioni di euro**, di cui 45 milioni destinato ai premi sia verso i consumatori finali che verso gli operatori IVA che effettuano la cessione di beni ovvero la prestazione di servizio e 5 milioni per le spese di gestione amministrativa e di comunicazione. Per la copertura dei predetti 50 milioni di euro si provvede …..

Art. 19
(*Sanzione lotteria degli scontrini*)

1. L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Relazione illustrativa

La disposizione è volta a dare maggiore certezza alla previsione contenuta nell'articolo 1, comma 540 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Ad ora, infatti, a fronte della possibilità, per i contribuenti persone fisiche – quando effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – di partecipare alla lotteria nazionale individuata nello stesso comma 540, fornendo il proprio codice fiscale, nessuna norma impone all'esercente di accettare o utilizzare tale codice, ovvero lo sanziona in caso di rifiuto o di mancato invio del dato (elemento indispensabile per la partecipazione stessa).

Relazione Tecnica

La misura è volta a rendere maggiormente cogenti le previsioni dell'articolo 1, comma 540 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sanzionando i comportamenti illegittimi degli esercenti commerciali.
Dal punto di vista dell'impatto finanziario non emerge alcun effetto negativo in termini di saldi di finanza pubblica.
Al contrario, contrastando comportamenti illegittimi, è plausibile ipotizzare che la norma in esame, anche solo indirettamente, rechi un aumento di gettito quantificabile in 4,5 milioni di euro circa.
Si ritiene che l'introduzione della sanzione per gli esercenti che rifiutino il codice fiscale del cliente, o che non trasmettano all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo

quanto previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, determini un aumento di gettito IVA dovuto all'effetto deterrenza. La lotteria degli scontrini, infatti, incentiva il cliente a chiedere lo scontrino al venditore, che lo trasmette telematicamente.
L'introduzione della sanzione esercita un effetto deterrente nei confronti degli esercenti che si oppongono alla richiesta del cliente di voler fornire il codice fiscale ai fini della trasmissione per la partecipazione alla lotteria e, conseguentemente, incentiva all'adempimento dell'obbligo fiscale della trasmissione telematica l'esercente che non avrebbe trasmesso l'operazione.
Tale effetto positivo si va ad aggiungere a quello già stimato in relazione all'introduzione dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. L'ammontare IVA associato alle cessioni B2C da parte di soggetti con volume d'affari inferiore a 5 milioni, con l'esclusione di esercenti di arti e professioni, è pari a circa 35 miliardi di euro. Applicando un tasso di incremento minimo (legato a un mutamento di comportamento indotto dalla disposizione) ipotizzato nello 0.01% a tale ammontare, si ottiene un aumento di gettito IVA di 3,5 milioni di euro. A questo va aggiunto un recupero di gettito di imposte dirette stimato in ragione di 0.289 euro per ogni euro di IVA recuperata. Il recupero di gettito totale è quindi quantificabile in 4,5 milioni di euro.

Art. 20
(*Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2-quinques sono aggiunti i seguenti: "2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.".

Relazione illustrativa

Il comma 2-sexies ha l'obiettivo di integrare all'interno della piattaforma di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, ulteriori funzionalità ed in particolare ha l'obiettivo di mettere a disposizione, in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per la produzione della fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate dai clienti finali mediante carta di pagamento su POS opportunamente integrati. Questo processo rende automatica la produzione della fattura elettronica evitando attività manuali e conseguenti errori.
Il comma 2-septies indica che le regole tecniche sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Relazione tecnica

Per lo sviluppo delle funzionalità sono necessari 4 milioni di Euro da versare alla società PagoPA SpA che gestisce la piattaforma di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82. Va tuttavia osservato che il testo interviene novellando il d.lgs.82/2005, il Codice dell'amministrazione digitale, che all'art 91 ("Oneri finanziari") recita "All'attuazione del presente codice si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente"; il CAD, dunque, non ha proprie risorse e quindi, per evidenti ragioni di coerenza e sistematiche, la copertura degli oneri finanziari andrà prevista in altra fonte legislativa, quale, ad esempio, la legge di bilancio.
Per meglio comprendere la quantificazione finanziaria sopra esposta si rappresenta che le funzionalità da integrare all'interno della piattaforma di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, devono garantire il seguente funzionamento.
Il processo inizia nel momento in cui il cliente finale procede all'acquisto del bene o servizio presso il Merchant ed al pagamento con carta di pagamento aziendale. A valle del pagamento il POS presenta la opzione di richiesta fattura che può essere selezionata per quelle transazioni per le quali il Cliente richiede fattura. In caso di selezione della richiesta fattura il POS provvede a catturare i dati della carta, catturare le informazioni (prodotto, quantità, aliquota) della transazione, trasmettere, mediante il Gestore Terminali del POS, i dati della carta e della transazione al Sistema Centrale utilizzando il canale convenzionato nella fase di adesione
L'applicazione all'interno del POS per la richiesta di fattura è separata dall'applicazione bancaria di pagamento, la quale non subisce modifiche rispetto agli standard attuali e di circuito. Pertanto le transazioni di pagamento vengono gestite secondo gli schemi operativi previsti dai circuiti di pagamento, mentre solo una parte di queste rappresentano un input per il processo di supporto alla fatturazione.
Il Sistema Centrale provvede a ricevere dal Gestore Terminali le informazioni relative alla transazione e alla carta di pagamento utilizzata, individua la Banca Issuer della carta di pagamento utilizzata dal Cliente finale e una volta individuata la Banca Issuer ottenere le informazioni relative alla P.IVA/CF del titolare, a fronte della carta di pagamento (cfr. Assumption), interrogare l'Anagrafe tributaria per ottenere le informazioni relative alla Ragione sociale, indirizzo e Codice SDI/PEC , a fronte della P.IVA/CF ottenuto dalla interrogazione di cui sopra, comporre la fattura aggregando le informazioni della transazione, trasmettere la fattura al Provider di fatturazione del Merchant, secondo il canale di comunicazione previsto nella fase di adesione. Il Modello operativo ha una fase di adesione al servizio che viene svolta dagli esercenti, dai provider di fatturazione e dai GT/BE su base volontaria. Le adesioni del Provider di fatturazione e del GT/BE consistono nello stabilire un accordo di servizio con PagoPA del Servizio, in cui viene condiviso il canale di comunicazione, gli indirizzi, le specifiche di integrazione, le credenziali di autenticazione e sicurezza. L'adesione del Merchant consiste nella registrazione della propria anagrafica, dei propri terminali e la identificazione del proprio Provider di fatturazione, tra quelli convenzionati.

Art. 21

(*Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito*)

1. All'articolo 15 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito o di credito, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto

una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della medesima legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.".

Relazione illustrativa

L'art. 15, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ("D.L. 179/2012"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.

Tale obbligo, tuttavia, non è ad oggi assistito da alcuna sanzione nel caso in cui al consumatore sia stato rifiutato il pagamento con carta. Il Consiglio di Stato ha, infatti, espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, in attuazione dell'art. 5 del D.L. 179/2012, introduceva un meccanismo sanzionatorio in caso di rifiuto del pagamento con carta. Nel merito, il Consiglio di Stato riteneva l'art. 15, comma 5, del D.L. 179/2012 "non rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale".

Al fine di superare il mancato allineamento normativo derivante dalla sussistenza di un obbligo, rispetto alla cui violazione manca la relativa sanzione, è stato introdotto nel D.L. 179/2012 il comma 4-bis che prevede una specifica sanzione per la mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4 del D.L. 179/2012, di un pagamento, di qualsiasi importo, con carta di debito o carta di credito. La norma de qua, pertanto, innova e supera il dettato dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014 che limita ai pagamenti di importo superiore a trenta euro l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

La norma proposta intende superare le censure mosse dal Consiglio di Stato, indicando espressamente l'importo della sanzione, l'autorità competente ad irrogare la sanzione e i criteri relativi alla procedura applicabile.

Nello specifico, la sanzione prevista sarebbe pari a 30 Euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con carte. L'inserimento della percentuale sulla transazione, in aggiunta alla somma fissa, è finalizzato a graduare l'importo della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità, a seconda della diversa entità delle transizioni rispetto alle quali viene rifiutato il pagamento.

Per la disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 del D.L. 179/2012 e del relativo procedimento sanzionatorio si rinvia alla l. 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo una deroga all'art. 16 sul pagamento in misura ridotta.

L'articolato si propone di disincentivare comportamenti cash-based e si inserisce in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi al contante, in un'ottica non solo di emersione dell'economia sommersa ma anche di stimolo allo sviluppo tecnologico con ricadute positive in termini di modernizzazione della società e dell'economia.

Relazione tecnica

L'articolato in esame prevede l'introduzione di una nuova sanzione e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II
Disposizioni in materia di giochi

Art. 22
(*Proroga gare scommesse e Bingo*)

1. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "da indire entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 30 giugno 2020" e le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020".
2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "anni dal 2013 al 2019" sono sostituite dalle seguenti "anni dal 2013 al 2020" e le parole "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020".

Relazione illustrativa

La norma si rende opportuna a seguito della sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara. Tale contesto rende impossibile che la nuova Gara venga conclusa nel corso del corrente anno, attesi i tempi tecnici necessari al relativo svolgimento.
Conseguentemente:
- quanto alle scommesse (**comma** 1) al fine di evitare la sospensione della raccolta per tali giochi, si rende necessario prevedere in via legislativa una proroga tecnica limitata ai tempi di svolgimento della nuova gara, con scadenza contestuale all'attribuzione delle nuove concessioni.
- relativamente al Bingo (**comma 2**) si rende necessario prevedere un nuovo termine per l'indizione della gara; con l'effetto di prorogare le convenzioni di concessioni attualmente in essere ed estendere anche alle concessioni che scadono nel corso dell'anno 2020 la possibilità di partecipare alla gara.

In entrambi i casi la proroga è prevista a titolo oneroso per i concessionari.

Relazione tecnica

Comma 1

Sulla base dei punti in esercizio come emergenti dalle ultime rilevazioni aggiornate al mese di settembre 2019, è possibile stimare dalla proroga un'entrata per il 2020 nell'ordine di 52,1 milioni di

euro, considerando che attualmente sono operative n. 5.921 sale e n. 4735 corner per la raccolta del gioco, a invarianza di costo per singolo diritto a titolo di una tantum (euro 6.000 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, c.d. "corner"), già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:

5.921 x 6.000 = 35,5 Ml€
4735 x 3.500 = 16,6
Totale: + 52,1 Ml€/anno

2020: 52,1 Ml€
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

comma 2
È possibile stimare dalla proroga un'entrata su base annua nell'ordine di 17 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 195 sale ad invarianza di costo per singola sala a titolo di *una tantum*, già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:

195 x 90.000 = 17 Ml€
2020: 17 Ml€
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

Art. 23
(*Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole "dopo il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro i successivi dodici mesi".

Relazione illustrativa
L'art. 1 comma 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recita: *"*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto,

prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale".

La norma collegava la riduzione degli apparecchi (c.d. AWP) all'introduzione graduale nel mercato degli apparecchi di nuova generazione (con gioco da ambiente remoto, c.d. AWPR), stabilendo, in sostanza, che la riduzione del numero dei nulla osta avvenisse tra il 2017 e il 2019.

L'art. 6-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha anticipato la riduzione degli apparecchi AWP, stabilendo che: "1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.".

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017), recante le modalità di riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Con tale ultimo decreto è stata data, quindi, attuazione, per quanto riguarda i contenuti dell'art. 1 comma 943 della legge n. 208/2015, esclusivamente alla parte relativa alla riduzione del numero di AWP, anticipandola nei tempi di conclusione e aumentandone la portata ad una percentuale pari al 34,9% (rispetto all'iniziale 30%).

Non ha trovato attuazione la parte dell'articolo relativa alla introduzione graduale nel mercato di nuovi modelli di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lett. a) con gioco da ambiente remoto - AWPR. Sulla materia è poi intervenuta la legge 145/2018 che, con l'art. 1, comma 1098, ha di fatto differito al 1° gennaio 2020 l'entrata in funzione degli apparecchi con controllo del gioco da remoto, fissando al 31 dicembre 2019 la data a partire dalla quale non sarebbe stato più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di "vecchia generazione" AWP e individuando al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP.

L'immissione nel mercato della nuova tipologia di apparecchi AWPR presuppone l'adozione di un decreto ministeriale contenente le regole tecniche di produzione, il cui *iter* (che prevede, tra l'altro, la notifica agli Organismi unionali ed un periodo minimo di *stand still* di 90 giorni dalla notifica) non si è ancora concluso. Si rende pertanto necessario posporre la data di entrata in funzione degli apparecchi con controllo del gioco da remoto fissando un termine che tiene conto della tempistica stimata per la produzione delle nuove macchine (7/8 mesi).

La norma che si propone fissa, quindi, al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale citato la data a partire dalla quale non sarà più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di "vecchia generazione" (AWP) e al dodicesimo mese successivo alla medesima data di pubblicazione il termine ultimo per la dismissione dei menzionati apparecchi AWP.
La nuova tipologia di apparecchi AWPR conterrà alcune innovazioni tecnologiche finalizzate alla prevenzione del gioco patologico e di quello minorile, quali, ad esempio, l'obbligo di introduzione della tessera sanitaria, la possibilità di definire preventivamente un limite di importo da giocare e/o un tempo massimo di utilizzo, la visualizzazione di messaggi con i quali si segnala al giocatore il superamento della soglia relativa all'importo giocato, l'obbligo di esposizione, su ciascun apparecchio, delle indicazioni del costo della partita e delle regole del gioco, messaggi ed avvisi finalizzati al "gioco responsabile", l'autorizzazione del gioco solo da remoto.

Relazione tecnica

La disposizione, non avendo alcun effetto economico, non ha oneri a carico del bilancio dello Stato.
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

Art. 24

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.

Relazione illustrativa

La norma incrementa il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (c.d. "AWP") e lettera b) ("VLT"), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
L'art. 9, comma 6, del D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2918, aveva previsto un incremento progressivo della misura delle aliquote applicabili alla raccolta di gioco effettuata mediante AWP e VLT. L'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 hanno incrementato la misura delle predette aliquote progressive.
Attualmente l'aliquota PREU per le AWP è pari al 21,6% della raccolta e quella delle VLT è pari al 7,9% della raccolta, con ulteriori aumenti già definiti con decorrenza 1 gennaio 2020 (21,68% e 7,93%) e 1 gennaio 2021 (21,75% e 8%).
La presente disposizione incrementa ulteriormente la misura del prelievo applicabile ai predetti apparecchi da intrattenimento prevedendo due aliquote che assorbono tutti gli aumenti previsti dalle citate normative.

L'aumento (con decorrenza 10 febbraio) è, quindi, rispetto agli aumenti previsti per il 2020, dell'1,32% per le AWP e dell'1,07% per le VLT. Per quanto riguarda il 2021, invece, l'aumento è pari all'1,25% per le AWP e all'1% per le VLT.

Relazione tecnica

AWP

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell'Agenzia, la raccolta per il 2019 è stimata pari a 23,084 Mld€.

Considerando che rispetto all'aliquota applicabile al 1 gennaio 2020 (21,68%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 1,32 punti percentuali (totale 23%), il maggior gettito stimato su base annua è pari a 304,7 Mln€.

Tenuto conto che l'aumento partirebbe dal 10 febbraio 2020 (324 giorni) e assorbirebbe l'aumento di 0,08% (pari a 2,07 Ml€) previsto dalle norme vigenti dal 1 gennaio 2020, si ha un maggior gettito stimato relativo al 2020 di **268,4 Ml€.**

Per quanto riguarda l'anno 2021, considerando che l'aliquota attualmente prevista con decorrenza 1 gennaio 2021 è pari al 21,75%, la presente proposta comporta un aumento di 1,25 punti percentuali che, a parità di gettito, danno un maggior introito per il 2021 e per il 2022 di 288,5 Mln€.

VLT

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell'Agenzia, la raccolta per il 2019 è stimata in 24,354 Mld€.

Considerando che rispetto all'aliquota applicabile al 1 gennaio 2020 (7,93%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 1,07 punti percentuali (totale 9%), il maggior gettito stimato su base annua è pari a 260,6 Mln€.

Tenuto conto che l'aumento partirebbe dal 10 febbraio 2020 (324 giorni) e assorbirebbe l'aumento di 0,03% (0,82 Ml€) previsto dalle norme vigenti dal 1 gennaio 2020, si ha un maggior gettito stimato relativo al 2020 di **230,5 Mln€.**

Si segnala che il payout di mercato (attualmente all'86,73%) pur essendo ancora superiore a quello minimo stabilito per legge (84%) potrebbe ridursi fino al minimo di legge per fronteggiare l'aumento del PREU. Tale riduzione, traducendosi in un aumento del prezzo del gioco, potrebbe comportare una riduzione della domanda che avrebbe effetto sulla raccolta del 2021, per la quale, quindi, in via prudenziale, si stima un calo del 3% rispetto al 2020.

Pertanto, considerando che l'aliquota attualmente prevista con decorrenza 1 gennaio 2021 è pari all'8%, la presente proposta comporta un aumento di 1 punto percentuale che, con il citato calo del 3% del gettito, danno un maggior introito per il 2021 e per il 2022 di 236,2 Mln€.

	AWP		**VLT**		
	Aliquota	**Gettito (Mln€)**	**Aliquota**	**Gettito (Mln€)**	**Gettito totale AWP + VLT**
2020	23%	268,4	9%	230,5	**498,9**
2021	23%	288,5	9%	236,2	**524,7**
2022	23%	288,5	9%	236,2	**524,7**

Art. 25

(*Registro unico degli operatori del gioco pubblico*)

1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente norma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:

a) i soggetti

1) produttori;

2) proprietari;

3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo

degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;

b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) i soggetti

1) produttori;

2) proprietari;

3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

d) i concessionari del gioco del Bingo;

e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;

f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;

g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;

h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;

i) i concessionari del gioco a distanza;

l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;

m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;

n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;

o) gli allibratori;

p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche l'importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma.

4. L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di Pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:

a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);

b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);

c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);

d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i).

I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.

5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.

6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

7. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.

8. L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.

9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione.

10. A decorrere dall'effettiva entrata in vigore del Registro di cui al comma 1 l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.

Relazione illustrativa

La norma estende l'obbligo di iscrizione in un registro pubblico, già previsto per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. "Albo R.I.E.S."), a tutti gli operatori di gioco pubblico. Tale esenzione renderà ancor più efficace il presidio dell'Agenzia sul comparto dei giochi pubblici e contribuirà a fornire un quadro di maggior dettaglio sulla distribuzione, anche territoriale, di tutti i soggetti coinvolti nella filiera dell'offerta di gioco pubblico.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Agenzia dovrà verificare per ogni richiedente il possesso delle licenze di Pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalle normative di settore, della certificazione antimafia, nonché dell'avvenuto versamento della somma prevista per la propria categoria.
L'esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell'iscrizione all'elenco è punita con una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e con l'impossibilità di iscriversi all'elenco per i 5 anni successivi. La stessa sanzione pecuniaria è applicata al Concessionario che intrattenesse rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro e, nel caso di reiterazione di tale comportamento per tre volte è prevista la decadenza dalla Concessione.

Relazione tecnica

Stimando che nel settore operano circa 115.000 operatori, di cui circa 60.000 già iscritti al R.I.E.S. (i cui costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro), le maggiori entrate derivanti dalla norma sono quantificabili nell'ordine di 27,4 milioni di euro all'anno, considerando i costi annuali di iscrizione differenziati e crescenti a seconda dell'appartenenza dell'operatore ad una delle 4 grandi macrocategorie (corrispondenti alle 4 lettere di cui al comma 4): esercenti, gestori, produttori, concessionari. La stima è stata effettuata prudenzialmente considerando che circa il 50% degli esercenti e circa il 30% delle altre categorie operano in più ambiti di gioco e, quindi, sono tenuti al pagamento di una sola quota di iscrizione.

Categorie	Numeri	Quota di iscrizione (€)	Stima (Ml€)
Esercenti	108.000	200	21,6
Gestori	6.000	500	3
Produttori	230	2.500	0,6
Concessionari scommesse	180	3.000	0,6
Concessionari	220	10.000	2,2
Totali			27,4

La disposizione prevede inoltre al comma 6 una forma di "ravvedimento operoso" da parte del soggetto che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per l'iscrizione nel registro unico degli operatori di gioco. Dal punto di vista finanziario, non si ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento del gettito.

2020 e ss.: 27,4 Ml€

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

Art. 26

(*Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione*)

1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente articolo è dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

Relazione illustrativa

L'articolo introduce il divieto, per gli operatori bancari, per i soggetti emittenti carte di credito e per gli operatori finanziari e postali, di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo abilitativo richiesto all'esercizio di tale attività. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma a carico degli operatori finanziari in caso di violazione dell'obbligo di trasferimento di denaro varia da trecentomila a un milione e trecentomila euro, per ogni singola violazione accertata. Le modalità attuative della norma sono rinviate a un provvedimento inter dirigenziale del Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La disposizione sostituisce i commi 29, 30 e 31 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevedono in capo agli operatori finanziari un semplice onere di segnalazione all'Agenzia degli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Agenzia per l'esercizio delle attività di gioco pubblico.

Relazione tecnica

La norma in esame, impedendo il trasferimento di somme verso operatori che offrono gioco in Italia senza concessione e, comunque, in violazione delle norme del nostro ordinamento e, quindi, in completa evasione d'imposta, comporterà che il gioco venga canalizzato verso operatori legali, le cui operazioni sono tutte tracciate dall'Agenzia, con fedele dichiarazione delle relative basi imponibili.
Ipotizzando prudenzialmente un incremento della base imponibile relativa al gioco a distanza (pari ad oltre 900 ML€ per il 2019) del 5%, scaturirebbe una maggiore base imponibile di 45 Ml€ (900 x 5%), per una maggiore imposta stimata di almeno 10 Ml€.

Considerando che dovranno essere adottati provvedimenti attuativi, è ragionevole ritenere che per il 2020 il maggior gettito stimato sia pari a 2,5 Ml€, cioè un quarto di quello annualmente previsto.

2020 e ss.: 2,5 Ml€
2021 e ss.: 10 Ml€

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

Art. 27
(*Agente sotto copertura*)

1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e all'Arma del carabinieri, ciascuna delle quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

Relazione illustrativa

Sulla base delle indagini svolte dalla magistratura e dalla forze di polizia si è appurato che molte violazioni in materia di gioco, ivi comprese quelle che riguardano la violazione del divieto di gioco per i minori di anni 18, avvengono utilizzando procedure ed accorgimenti tecnici, di cui è difficoltoso l'accertamento o molto complesse le procedure tecniche per risalire alle modalità illecite con cui le violazioni cono perpetrate. Ad esempio, sono diffusi sul territorio apparecchi illegali posti in pubblici esercizi che, apparentemente, servono per erogare servizi come ricariche telefoniche ed altro, ma che, mediante comandi elettronici, vengono "convertiti" in videopoker o slot machine illegali. Oppure, è stato appurato che talune agenzie di scommesse, anche se collegate a bookmaker in possesso di concessione, offrono "in nero" scommesse mediante collegamento telematico con altri bookmaker illegali, situati al di fuori del territorio dello Stato.

Violazioni di questo tipo possono essere meglio accertate mediante la possibilità, per gli appartenenti all'Agenzia delle entrate e alle forze di polizia, di effettuare giocate celando la propria identità.
La disposizione, quindi, autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire, un fondo di 100.000 euro da utilizzare per effettuare operazioni di gioco, al fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. All'utilizzo del fondo le cui modalità di utilizzo saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono autorizzati oltre al personale della medesima Agenzia, anche quello della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza. Ogni operazione di gioco dovrà essere effettuata previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Le eventuali vincite conseguenti tali attività di controllo dovranno essere riversate nel medesimo fondo. La disposizione non ha costi per il bilancio dello Stato, atteso che il fondo grava sulle risorse proprie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La norma riprende quella già contenuta nell'art. 10, comma 1, del D.L. n. 16/2012, riformulandola stante l'avvenuto accorpamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La norma potrà essere utilizzata anche per appurare i reali soggetti titolari di piattaforme di gioco che offrono illecitamente scommesse o altri giochi on line in Italia, andandosi quindi a coordinare con la disposizione che introduce il divieto, per gli operatori bancari, per i soggetti emittenti carte di credito e per gli operatori finanziari e postali, di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo abilitativo richiesto all'esercizio di tale attività.

Relazione tecnica

La norma in esame costituisce un presidio per il contrasto ad una serie di illeciti il cui accertamento è estremamente complesso e difficoltoso e, al tempo stesso, ha un effetto "deterrente" che contribuisce a indirizzare il gioco sui circuiti legali.
I settori in cui la possibilità di effettuare giocate da parte dell'Agenzia e delle forze dell'ordine presenterà il più alto tasso di efficacia sono quelli delle scommesse e degli apparecchi illegali situati in pubblici esercizi.
A tal proposito, in relazione al solo comparto delle scommesse, in occasione delle misure adottate in relazione al D.L. n. 4/2019 è stato stimato un aumento del volume d'affari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 Md€), con un incremento stimato del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui, a partire dal 2019. A oggi, il trend registrato nel corso del 2019 ha confermato tale previsione, per cui, essendo la norma in esame destinata ad avere effetti di efficacia sia nel settore dello scommesse sia in quello degli apparecchi, i cui volumi sono di gran lunga superiori rispetto a quello delle scommesse (circa 25 Md€ di raccolta nel corso del 2018), può stimarsi un recupero di gioco illegale al comparto legale degli apparecchi nella ragionevole misura dello 0,5%, che darebbe un totale di base imponibile emersa pari a 125 Ml€ che, applicando il PREU del 20% fa stimare un maggior introito erariale di 25 Ml€ dal 2020.

2020 e ss.: 25 Ml€

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

Art. 28

(*Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole "ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo".

Relazione illustrativa

La norma di cui al **comma 1** in commento rafforza i divieti già esistenti per l'esercizio di attività commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, da parte di persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dalle disposizioni antimafia, nonché nei casi in cui sia stata riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa sull'attività. In particolare, la norma de qua aggiunge a tali divieti, anche il caso in cui il titolare dell'attività di raccolta di gioco pubblico abbia commesso gravi violazioni relative agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, nonché di contributi assistenziali e previdenziali; sempre che tali violazioni siano state definitivamente accertate.
La norma di cui al **comma 2** integra il dettato dell'articolo 24, comma 25 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Tale comma prevede infatti che non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto è applico anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Con la norma, il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o di rinnovo o di mantenimento delle concessioni viene esteso anche al caso in cui la condanna riguardi, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore

generale della società di gestione del fondo; con l'occasione, il periodo viene allineato con i precedenti capi della norma che non prevedono tra le ipotesi di esclusione la condizione di indagato.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29

(Omesso versamento dell'imposta unica)

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta unica di cui alla legge 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La presente disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori d'imposta unica di cui alla legge 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.

Relazione illustrativa

Nel settore delle scommesse sono numerosi i casi di mancato versamento dell'imposta unica, sovente oggetto di un contenzioso tributario alimentato talvolta in maniera dilatoria, a fronte del quale le disposizioni attuali consentono all'operatore di continuare ad offrire gioco, senza versare il tributo

dovuto. Con la norma in esame si prevede che in caso di accertamento dell'imposta dovuta, il soggetto che intende continuare ad offrire gioco, deve procedere al pagamento di quanto risultante dalla sentenza del giudice tributario, anche non definitiva. Tale disposizione si rende opportuna da un lato per non far venir meno il rapporto fiduciario con il concessionario e, dall'altro, per evitare situazioni di "concorrenza sleale" nei confronti di operatori regolari.
Il comma 2 della norma consente all'Amministrazione di poter utilizzare mezzi più efficaci per ottenere il versamento dell'imposta unica, a fronte dell'esistenza di una garanzia fideiussoria in quanto, allo stato, la norma prevede la possibilità di escussione delle garanzie soltanto dopo la liquidazione automatizzata e l'iscrizione a ruolo, in caso di inadempimento (art. 24 del D.L. n. 98/2011).

Relazione tecnica

Il contenzioso in materia di imposta unica, che vede vittoriosa l'Amministrazione, relativo alle sentenze pronunciate nel 2018, è pari ad un importo di circa 74 Ml€ di imposta.
L'ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018 è stato pari a 120 Ml€, che, sulla base dell'andamento delle pregresse annualità, fa stimare al 70% l'indice di positività del contenzioso. Le pronunce favorevoli del 2018 confermano tale dato.
La norma proposta può consentire un più immediato recupero dell'evasione pregressa oppure, in caso di chiusura dei punti vendita, di veicolare la raccolta delle scommesse verso operatori in regola con gli obblighi fiscali.
Al fine di rendere la previsione più prudenziale, tenendo anche conto del fatto che le sentenze favorevoli non definitive possono essere riformate in secondo grado o in Cassazione, si stima che i maggiori importi annui per l'Erario sono pari a 30 Ml€.

2020 e ss.: 30 Ml€

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia provvede agli adempimenti connessi all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TITOLO III
Ulteriori disposizioni fiscali

Art. 30
(*Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17*)

1. All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "e quelle didattiche di ogni genere, anche" sono sostituite con le parole ", le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle".
2. Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
4. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è soppressa la lettera q). Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 205, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
5. La presente disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Relazione illustrativa

La modifica dell'articolo 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevista dalla norma in esame è finalizzata ad adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17 che ha chiarito i criteri in base ai quali gli Stati possono esentare dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche, disposta dall'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE.
In base alla richiamata lettera i), l'esenzione da IVA può essere prevista per l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili. La successiva lettera j) prevede l'esenzione per le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario.
La Corte di giustizia UE ha chiarito che la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi della direttiva 2006/112/CE, non si limita ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all'ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l'esercizio di un'attività professionale, ma comprende altre attività in cui l'istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo. La Corte ha affermato, in particolare, che tale nozione non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126. Secondo la Corte di Giustizia tale insegnamento, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.
A seguito di quanto chiarito dalla sentenza C-449/17, l'ordinamento interno non risulta conforme alla normativa unionale in quanto l'art 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, recependo l'art. 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112/CE, ha delimitato il perimetro dell'esenzione includendovi *"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, ..."*, comprendendo quindi anche le prestazioni didattiche di contenuto specialistico, quali, ad esempio, quelle rese da scuole guida e da scuole di sci.

Il **comma 1** della presente norma, modificando l'articolo 10, comma 1, n. 20, stabilisce che l'esenzione è limitata alle prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e non riguarda le prestazioni didattiche di ogni genere. La presente disposizione non modifica l'esenzione prevista per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù nonché per la formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale nè gli altri elementi oggettivi e soggettivi previsti dall'articolo 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il successivo **comma 2** recepisce in modo espresso il dispositivo della citata sentenza della Corte di Giustizia prevedendo che non sono comprese nella nozione di insegnamento scolastico e universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 le prestazioni d'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, le quali, pertanto, sono soggette ad IVA. Le altre categorie di patenti di guida possono rientrare nella nozione di formazione professionale esente da IVA in quanto ordinariamente preordinate all'esercizio di una attività professionale
Il successivo **comma 3** intende salvaguardare i contribuenti che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, hanno assoggettato ad imposta le prestazioni didattiche specifiche, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
Il **comma 4** disciplina le modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche rese dalle autoscuole per il conseguimento della patente, espressamente esonerate da tale adempimento dall'articolo 2, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. La norma prevede l'abrogazione della disposizione di esonero, con effetto dal 1 gennaio 2020, e dispone che le autoscuole effettuino la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127/15. Per tener conto, tuttavia, del tempo necessario all'adeguamento dei sistemi tecnici e informatici, è previsto che i corrispettivi delle prestazioni in esame, fino al 30 giugno 2020, possono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale, di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
Il **comma 5**, infine, fissa la decorrenza della norma al 1° gennaio 2020, confermando il carattere non retroattivo della disposizione stessa.

Relazione tecnica

Dai dati delle dichiarazioni IVA 2017 è stata individuata l'attività riferita alle scuole guida (comprese quelle di volo e nautiche) e alle altre attività didattiche di contenuto specialistico alle quali è stata applicata l'aliquota del 22%. Dall'elaborazione dei dati si stima che l'intervento comporti un recupero di maggiore IVA, tenuto conto anche dell'effetto dovuto all'IVA attualmente non detratta per il pro-rata, di 66 milioni di euro su base annua.

Art. 31

(Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande

e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese . Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Relazione illustrativa

Il Decreto del 25 gennaio 2019, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha disposto per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018, che ha colpito alcuni Comuni della Provincia di Catania, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto sono state escluse dalla sospensione le ritenute che dovevano essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Lo stesso decreto ha previsto, inoltre, che gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione vanno effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2019.
Con la presente norma si prevede la proroga del termine di ripresa della riscossione per i predetti soggetti che hanno beneficiato della sospensione nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019. In particolare, si stabilisce che la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.

Relazione tecnica

La disposizione di cui ai **commi 1 e 2** in esame differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019. La sospensione in esame ha riguardato i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania e non include le ritenute operate dai sostituti d'imposta.
In particolare la presente disposizione prevede che i versamenti sospesi devono essere restituiti senza sanzioni e interessi entro il 16 gennaio 2020 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili.
In assenza dei relativi dati puntuali desumibili dalle dichiarazioni dei redditi, sulla base dei dati di gettito tributario riferibili al complesso di soggetti potenzialmente interessati alla predetta sospensione si stima un ammontare di entrate tributarie sospese nel periodo da gennaio a settembre 2019 pari a 9,2 milioni di euro.
Per effetto del differimento della ripresa dei versamenti al 16 gennaio 2020 e al presumibile utilizzo della rateizzazione si stimano minori entrate tributarie per l'anno 2019 pari a -9,2 milioni di euro e

corrispondenti maggiori entrate pari a +6,1 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a +3,1 milioni di euro per l'anno 2021, come di seguito specificato:

Rateizzazione Etna	**2019**	**2020**	**2021**
Irpef	-1,50	1,00	0,50
Ires	-0,80	0,50	0,30
Irap	-0,60	0,40	0,20
Iva	-6,00	4,00	2,00
Add.reg	-0,20	0,13	0,07
Add.com	-0,10	0,07	0,03
Totale	**-9,20**	**6,10**	**3,10**

milioni di euro

Art. 32
(*Compartecipazione comunale al gettito accertato*)

1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "per gli anni dal 2012 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2021".

Relazione illustrativa

La disposizione in esame proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni di un contributo nella misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell'anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dagli stessi enti.

Relazione tecnica

La disposizione in esame proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni di un contributo nella misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell'anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dagli stessi enti.
Al riguardo si rileva che lo stanziamento previsto fino all'anno 2022 sul pertinente capitolo di spesa 1345 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, pari a 17 milioni di euro, risulta congruo rispetto all'ipotesi prevista considerato che il contributo effettivamente erogato negli ultimi anni è risultato inferiore allo stesso stanziamento (13,3 milioni negli anni 2017 e 2018 e 11,4 milioni nell'anno 2019). Pertanto alla proposta in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 33
(*Modifiche all'articolo 96 del TUIR*)

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Ai fini dei commi da 8 a 10:

a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

Relazione illustrativa

L'articolo (X) intende meglio definire, con specifico riferimento alle società di progetto, l'ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell'articolo 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.

Come noto, l'articolo 96 del TUIR detta disposizioni limitative in materia di deducibilità degli interessi passivi.

Tuttavia, il comma 8 del citato articolo 96 esclude da tali limiti di deducibilità, a determinate condizioni, gli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare i "progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine", come individuati dal successivo comma 11 mediante rinvio alla Parte V del Codice degli Appalti, consentendone, quindi, l'integrale deduzione.

In particolare:

- secondo il comma 8 dell'articolo 96 del TUIR, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi previsti dai commi precedenti non si applicano agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine per i quali è, tra le altre, rispettata la seguente condizione: non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;
- ai sensi del successivo comma 9 dell'articolo 96, se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati esclusi dai limiti di deducibilità, sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso.

Ciò premesso, considerato che in numerose circostanze:

- il finanziamento dei progetti infrastrutturali pubblici di interesse generale è attuato attraverso gli schemi operativi tipici della finanza di progetto, che prevedono la costituzione, da parte dell'aggiudicatario della gara pubblica, di una "società di progetto", al fine di effettuare la "segregazione patrimoniale" del progetto rispetto alle altre attività e passività;
- le società di progetto possono essere costituite anche al fine di realizzare gli interventi inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti);
- i finanziamenti alla società di progetto, nella prassi di mercato, sono garantiti da varie forme che confluiscono nel c.d. "security package" e sono, comunque, richieste a fronte di prestiti destinati a finanziare esclusivamente il progetto infrastrutturale pubblico;

l'articolo in esame mira a stabilire che le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle

strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 96 del TUIR (secondo cui i prestiti devono essere garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

Relazione tecnica

La disposizione delinea, con specifico riferimento alle società di progetto, l'ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell'articolo 96 del Tuir degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. In particolare si esplicita che i requisiti per l'esclusione dall'applicazione dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 del Tuir si intendono rispettati anche nel caso in cui i prestiti siano assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 96 del TUIR utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche quelli delle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.
Al riguardo, sotto l'aspetto strettamente finanziario, si stima che dalla stessa non derivano ulteriori effetti rispetto quanto già indicato nella relazione tecnica alla norma originaria.

Art. 34
(*Incentivi Conto Energia)*

1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.

Relazione illustrativa

L'intervento normativo in esame è finalizzato a superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. "Tremonti ambiente").
In particolare, la questione trae origine dal comunicato stampa del 22 novembre 2017 con il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – titolare del procedimento amministrativo di concessione e revoca delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 – ha definitivamente chiarito che "la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell'ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto".
Per tali ragioni, la disposizione – anche al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito tributario – definisce la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi.
A tal fine, i soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono presentare una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate le cui modalità e il cui contenuto sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima e provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2020.
Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

Relazione tecnica

La norma in esame è finalizzata a superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. "Tremonti ambiente").
In particolare, la disposizione prevede che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

Sulla base dei dati dichiarativi per gli anni di imposta per cui è individuabile l'informazione specifica per gli investimenti ambientali, l'ammontare delle variazioni in diminuzione presenta una media

annua (ponderata per il numero di contribuenti) pari a circa 85,5 milioni di euro. Con una aliquota media del 24% (per tenere conto delle aliquote allora vigenti), l'agevolazione ha prodotto un risparmio annuo di circa 20,5 milioni di euro (85,5 X 24%)
Al riguardo, si stima che la misura in esame comporta un recupero di gettito di circa 123 milioni di euro per il 2020. Il recupero è calcolato moltiplicando l'importo annuo (20,5 milioni di euro) per il 50% dei contribuenti per 12 anni (periodo temporale di vigenza dell'agevolazione).

Art. 35

(*Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018*)

1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019.

Relazione illustrativa

L'intervento normativo proposto è volto ad evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. "*rottamazione-ter*" entro il 30 aprile 2019 – ovvero che provengono dalla c.d. "*rottamazione-bis*" o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell'Italia Centrale – e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019. Infatti, per i primi il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019.
La disposizione in commento parifica, in buona sostanza, i debitori che versano nelle situazione anzidette, fissando per tutti il termine di pagamento della prima o unica rata al 30 novembre 2019.

Relazione tecnica

Il differimento del termine di pagamento, originariamente fissato al 31 luglio 2019, non ha effetti negativi sul gettito, atteso che la nuova scadenza è fissata entro il 30 novembre dello stesso anno 2019. Da tale differimento, per converso, si stima possa derivare un maggior gettito, come evincibile dalla tabella sottostante:

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Maggiore riscossione da rottamazione-*ter*	46	52	51	41	41
di cui Erario	23	26	25	21	21

Art. 36

(*Imposta municipale propria per le piattaforme marine*)

1. A decorrere dall'anno 2020, le piattaforme marine sono assoggettate all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.
2. La base imponibile dell'imposta è determinata in misura pari al 20 per cento del valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. E' riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 5. Non si applica la lettera g) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.
5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato a favore dello Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base decreto di cui al comma 4.
6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Relazione illustrativa

L'articolo in commento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) alle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale come individuato ai sensi dell'articolo 2 del Codice della Navigazione, a partire dall'anno di imposta 2020.
L'articolo delinea un particolare criterio di determinazione dell'imposta per i manufatti in questione. Ed invero, con riferimento alla base imponibile, viene stabilito che si applica l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, il quale prevede il ricorso ai valori contabili. La norma al contempo dispone la riduzione al venti per cento di detti valori in ragione della particolarità degli immobili di cui si tratta, al fine di considerare gli stessi effetti della tassazione che si realizzano per analoghi manufatti siti sulla terraferma.
Bisogna altresì sottolineare che la soluzione prospettata comporta una sostanziale semplificazione nella determinazione della base imponibile, poiché, secondo le vigenti disposizioni normative che regolano il sistema catastale, i cespiti in argomento non sono oggetto di inventariazione negli atti del

Catasto, essendo l'"Istituto idrografico della Marina" e non "l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali" di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, l'Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani.
L'IMU è calcolata applicando l'aliquota pari al 10,6 per mille di cui la quota di imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille è riservata allo Stato mentre il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota pari al 3 per mille è destinato ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 4. Di conseguenza è stata prevista l'inapplicabilità della lett. g) dell'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 concernente la potestà dei comuni di intervenire sulla maggiorazione del 3 per mille.
Con il decreto di cui al comma 4 vengono individuati i comuni cui spetta il gettito dell'imposta nonché i criteri e le modalità di attribuzione del gettito ai comuni così individuati. In merito, si deve sottolineare che il decreto prevede il concerto anche del Ministero della Difesa al quale appartiene "l'Istituto idrografico della Marina" che come sopra evidenziato è l'organo designato al rilievo sistematico dei mari italiani.
La disposizione in commento reca un'eccezione alla modalità di versamento dell'IMU limitatamente all'anno 2020, poiché prevede che l'imposta venga versata nei termini ordinari del 16 giugno e del 16 dicembre direttamente allo Stato il quale poi provvede alla redistribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base delle risultanze del predetto decreto. Per gli anni successivi, invece, essendo ormai individuati i comuni cui deve essere versata l'imposta di loro spettanza, i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al comune competente, stante la norma di chiusura prevista al comma 6 che rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle norme stabilite in materia di IMU in quanto compatibili.
Nello stesso comma 6 viene attribuita la potestà di accertamento e di riscossione del tributo ai comuni anche per la parte erariale, in analogia con quanto avviene per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D ai quali i manufatti in questione sono assimilabili.
Infine, il comma 7 fa salve le disposizioni di cui al comma 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le quali stabiliscono per una particolare fattispecie, vale a dire quella dei rigassificatori, che ai fini dell'individuazione della base imponibile rientra nella nozione di fabbricato, assoggettabile ad imposizione, la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. Ovviamente, non essendo possibile l'accatastamento anche per questi immobili si applicano i valori contabili. La disposizione prevede per uniformità di trattamento che si applicano a questa fattispecie i commi concernenti l'aliquota cui assoggettare gli immobili in questione e la relativa ripartizione (comma 3), l'individuazione del comune cui spetta il gettito (comma 4), il versamento relativo all'annualità 2020 (comma 5) nonché il riconoscimento al comune dei poteri di accertamento e di riscossione (comma 6).

Relazione tecnica

La proposta emendativa in esame disciplina a decorrere dall'anno di imposta 2020 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) alle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale.
In particolare si prevede che la tassazione sarà effettuata sulla base dei soli valori contabili e che la base imponibile potenziale sia ridotta al 20%. Inoltre la proposta stabilisce un'aliquota fissa al 10,6 per mille: in analogia alla tassazione IMU per i fabbricati produttivi siti sulla terraferma il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille è riservato allo Stato e la differenza tra il gettito

complessivo e quello ad aliquota di base è attribuito ai comuni che dovranno essere individuati in base alla procedura prevista dal comma 4.
Riguardo gli effetti finanziari, pur in assenza di dati puntuali, sulla base delle informazioni acquisite dal MISE, relative alla sola superficie delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, e considerando la riduzione forfetaria al 20% si stima una base imponibile potenziale di circa 570 milioni di euro. Applicando l'aliquota prevista del 10,6 per mille si determina un maggior gettito IMU su base annua di circa 6 milioni di euro, di cui 4,3 milioni di euro quota Stato e 1,7 milioni quota comune.
Per il solo anno 2020, in base a quanto previsto dal comma 5, il gettito (circa 6 milioni di euro) sarà versato allo Stato che provvederà a ripartire la quota di spettanza ai comuni che saranno individuati con l'emanazione del decreto di cui al comma 4.

TITOLO IV
Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili

Art. 37
(*RFI ed Equitalia Giustizia*)

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. La società conserva autonomia finanziaria e operativa, fermo restando l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e autorità, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria della società.
2. Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di potenziare l'attività di riscossione dei crediti di giustizia ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché di incrementare il gettito per l'Erario derivante dalle medesime attività, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e 6, commi 7, 11 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Relazione illustrativa

Con il **comma 1** si prevede che alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei

soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n.196 del 2009. Inoltre, si prevede che la società conserva autonomia finanziaria e operativa, fermo restando l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e autorità in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria della società.
Con il **comma 2** si prevede che alla Società Equitalia Giustizia non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica limitatamente alle sole misure di contenimento riguardanti alcune tipologie di spesa relative al personale.

Relazione tecnica

Manca RT

Art. 38
(*Fondo di garanzia PMI*)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 700 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Relazione illustrativa
La norma assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2019.

Relazione tecnica
La disposizione assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Art. 39
(*Fusioni comuni*)

1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura

Relazione illustrativa
Al fine di favorire la fusione di comuni, la disposizione incrementa la dotazione finanziaria dei contributi straordinari previsti, dall'articolo 15, comma 3, dal decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

Relazione tecnica

L’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Dall’anno 2016, in applicazione dell’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il contributo straordinario a favore dei predetti enti è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario. Al fine di sostenere i processi di fusione dei comuni, per l’anno 2019, il contributo straordinario previsto dal citato articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato dell’importo di euro 10 milioni.

Art. 40
(*Affitti passivi PA*)

1. All’articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Ai contratti stipulati con le Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 agosto 2012, n. 135.”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del precedente comma 4 possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali anche per l’acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, su indicazione dell’amministrazione che esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio per le rispettive competenze. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze può trasferire alle predette società in house le risorse a legislazione vigente di cui all’ultimo periodo del precedente comma 4, per consentire alle medesime società, che ne facciano richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente comma. Con il decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.”.

Relazione illustrativa

La disposizione di cui al **comma 1, lett. a)** interviene sul comma 4 dell’art. 8, del D.L. n. 78/2010 che prevede per gli enti previdenziali la possibilità di destinare una quota parte delle proprie risorse finanziare all’acquisto di immobili adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle Amministrazioni pubbliche, rinviando le previsioni attuative di tali disposizioni ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

In particolare la proposta in questione è volta a precisare che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali) il canone di locazione da applicare è pari al valore di mercato ridotto ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L n. 95/2012.

La modifica della norma si rende necessaria per dare certezza e slancio agli investimenti previsti dal comma 4 del citato art. 8, garantendo agli enti previdenziali un'adeguata redditività, e superare le criticità fino ad ora insorte. Infatti mancando un preciso riferimento normativo, i DD.MM. attuativi (del 2011 e 2017) hanno determinato diversi criteri, ritenuti dagli enti non remunerativi, che di fatto hanno frenato gli investimenti; in assenza di tale modifica gli enti previdenziali non sono quindi in condizioni di effettuare tali investimenti.

La disposizione di cui al **comma 1, lett. b)**, attraverso l'inserimento del comma 4-bis nell'articolo 8 del D.L. n. 78 del 2010, prevede che gli enti previdenziali possono utilizzare le risorse di cui al primo periodo del comma 4, dello stesso articolo 8, anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009, su indicazione dell'amministrazione che esercita il controllo analogo. A tal fine, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire alle predette società *in house* le risorse a legislazione vigente di cui all'ultimo periodo del citato comma 4, per consentire alle stesse società, che ne facciano richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari.

Relazione tecnica

La disposizione complessivamente non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica rispetto all'attuale previsione contenuta nei DD.MM. richiamati. In ogni caso, trattandosi di rapporti tra amministrazioni pubbliche, le risorse rimangono nell'alveo pubblico. Si sottolinea comunque che i canoni di affitto modificati con la presente disposizione sono comunque in linea con le norme vigenti dettate dal DL n. 95/2012. Trattasi, comunque, sotto il profilo quantitativo di numeri contenuti e di operazioni diluite nel tempo.

Art. 41

(*Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*)

Il comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato.

Relazione illustrativa

La proposta interviene sul comma 6-ter dell'art. 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che allo stato prevede, ai fini di un'efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa, che l'Agenzia del demanio proceda, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dell'Erario, di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di consentire il rilascio di immobili di proprietà di terzi, attualmente condotti in locazione passiva ovvero appartenenti allo Stato e ritenuti inadeguati.

Secondo la previsione normativa vigente, le operazioni di permuta, che interessano con priorità le aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, vanno effettuate anche ai fini della realizzazione di nuovi edifici giudiziari in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche. In tal caso le operazioni di permuta comportano l'individuazione, da parte del Ministero della Giustizia di beni in uso governativo all'uopo utilizzabili - mediante il preliminare esperimento di procedure di gara - con necessità di definire a priori un criterio di prevalenza delle locazioni passive delle Amministrazioni Statali da prendere a riferimento (non solo quindi in favore del Ministero della Giustizia).
La predetta disposizione non ha, sinora, trovato attuazione per svariate ragioni (mancata individuazione di beni disponibili, difficoltà collegate alla necessità di trasformare l'utilizzazione diretta di immobili in locazioni passive delle Amministrazioni Statali), tra cui da ultimo, anche le sopravvenute disponibilità di risorse economiche per finanziare interventi di rifunzionalizzazione che hanno reso percorribili operazioni di razionalizzazione di beni già di proprietà dello Stato in precedenza non valorizzati per mancanza di fondi.
Preso atto del suddetto contesto, la presente proposta abrogativa mira a dare certezza a tale materia e si pone in linea con i più recenti obiettivi di riduzione della spesa pubblica in quanto eviterebbe il sorgere di nuove locazioni passive in quanto dalle operazioni configurate dalla norma di cui propone l'abrogazione scaturirebbero fattispecie riconducibili alle operazioni di sale and leaseback.
La disposizione abrogativa raccoglie, inoltre, le indicazioni più volte espresse dalla Corte dei Conti in sede di referto al Parlamento per il rendiconto generale dello Stato riferito da ultimo, agli anni 2017 e 2018, rilevando la necessità di una riconsiderazione della norma che mai ha trovato attuazione.

Relazione tecnica

La disposizione abrogativa consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica in quanto eviterebbe il sorgere di nuove locazioni passive, in considerazione del fatto che la norma prevede, oltre alla permuta diretta di immobili esistenti, anche la trasformazione di usi governativi e dunque gratuiti in affitti passivi. Infatti si prevede che possano formare oggetto di permuta anche immobili già detenuti in uso governativo da amministrazioni dello Stato fino alla percentuale massima del 75% della permuta. Ciò comporta la trasformazione degli utilizzi gratuiti in onerosi con conseguente incremento della spesa pubblica.

Art. 42

(*Disposizioni in materia di salute*)

1. All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n.145 le parole "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019".
2. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "dei dati e", sono aggiunte le seguenti: "di tutti";
b) al comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole: "programmazione sanitaria", sono aggiunte le seguenti: "monitoraggio della spesa sanitaria,";
2) nell'ultimo periodo, dopo le parole: "comma 7" sono aggiunte le seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter";

c) al comma 3:

1) dopo le parole: "alimentato", sono aggiunte le seguenti: "con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1";

2) dopo le parole: "continuativa", sono aggiunte le seguenti: "e tempestiva*";*

3) dopo le parole: "regionali ", sono aggiunte le seguenti: "al di fuori degli stessi*";*

4) la parola "richiesta" è sostituita con la seguente: "iniziativa*"*;

5) alla fine del periodo, sono aggiunti seguenti parole: "Il FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter."

d) il comma 3-bis è soppresso;

e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "Ministero della salute" sono aggiunte le seguenti: "e, in forma aggregata ed anonima, dal Ministero dell'economia e delle finanze";

f) al comma 15-ter, punto n. 3),

1) dopo le parole "per la trasmissione telematica" sono aggiunte le seguenti: ", codifica e firma remota";

2) le parole: "alimentazione e consultazione" sono sostituite dalle seguenti: "alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

g) al comma 15-ter, dopo il punto n. 4), sono aggiunti i seguenti: "5) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia;

6) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE;

7) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle Regioni e Province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte del cittadino e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n.80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale";

h) al comma 15-septies, dopo le parole: "di farmaceutica" sono aggiunte le seguenti: ", comprensivi dei relativi piani terapeutici," e, dopo la parola "integrativa" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché ai dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata";

i) dopo il comma 15-septies, è aggiunto il seguente: "15-octies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante della protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91 rende disponibile ai FSE i dati relativi al Consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti;

b) il Ministero della salute rende disponibile ai FSE i dati del flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera, istituito con il decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1991, relativi alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero;

c) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alle vaccinazioni.”.

Relazione illustrativa

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2019 il termine – originariamente fissato al 31 marzo 2019 - entro il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 515 della legge n. 145 del 2018 devono essere stipulate - in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano- per il Patto per la salute 2019-2021 apposite intese che contemplino misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

Il comma 2 è volto al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.L. 179/2012 concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzato alla raccolta dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

Il FSE Rappresenta un obiettivo strategico della c.d. sanità elettronica, previsto dall’Agenda digitale italiana e europea, nonché dal vigente Patto per la salute e Patto per la salute digitale. Al riguardo, inoltre, il vigente Piano triennale dell’Agid individua il FSE come una “piattaforma abilitante” del Paese, necessaria per lo sviluppo dei servizi sanitari digitali della Pubblica Amministrazione per il cittadino. Peraltro, ai fini del governo del settore sanitario, il FSE costituisce uno strumento strategico per la verifica dell’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni, consentendo al medico di consultare *on-line* la storia clinica del paziente e evitando, in tal modo, sprechi derivanti da prescrizione di esami clinici ripetuti.

L’art. 12 del D.L. 179/2012 prevede l’istituzione (entro il 30 giugno 2015) del FSE da parte di ciascuna regione/provincia autonoma, specificandone le finalità di cura, ricerca e programmazione, prevedendo, altresì la realizzazione dell’infrastruttura nazionale di interoperabilità a cura dell’Agid.

Visti i notevoli ritardi attuativi, da parte delle regioni, del proprio FSE (realizzato solo nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Toscana) e, parte di Agid, dell’infrastruttura nazionale, com’è noto, la L.B. 2017 ha modificato il citato art. 12 DL 179/2012, prevedendo l’intervento del MEF per l’accelerazione dell’attuazione del FSE, attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria (gestito da questo Dipartimento, tramite la Sogei) già realizzata per l’implementazione della ricetta elettronica ed operativa su tutto il territorio nazionale da diversi anni.

A fronte di tale modifica normativa, nel 2017, il Ministero dell’economia, d’intesa con il Ministero della salute, Agid, regioni e Garante della privacy, ha proceduto alla revisione ed ottimizzazione dell’intero progetto FSE le cui funzionalità sono descritte nel decreto DM 4/8/2017. Successivamente, in un solo anno (anno 2018), sono stati conseguiti i seguenti risultati:

- è stata realizzata e operativa l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (INI) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite la Sogei, che consente il collegamento telematico fra i FSE regionali, necessario per gestire le prestazioni in mobilità dei cittadini. Senza tale infrastruttura i FSE di ogni singola regione sarebbero parziali, in quanto non conterrebbero le prestazioni ricevute dal cittadino in regioni diverse dalla propria;
- in ogni regione/PA è realizzata e operativa l’infrastruttura di FSE. In particolare, le regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia hanno chiesto tutti i servizi in sussidiarietà di INI e, solo alcuni servizi, le regioni Piemonte e Basilicata;

- è stato realizzato il portale nazionale del FSE, in fase di interconnessione con i portali regionali;
- ad oggi, il FSE risulta attivato solo dal 20% della popolazione, tenuto conto che il FSE può essere attivato e alimentato solo a fronte del rilascio del consenso da parte dell'assistito (art. 12, comma 3-bis DL 179/2012). A tal fine è stata programmata una campagna di comunicazione istituzionale coordinata fra livello nazionale e regionale, per la diffusione presso gli operatori sanitari e i cittadini della disponibilità del FSE.
- per i FSE attivati tramite il consenso dell'assistito, risultano inseriti nel FSE almeno i dati delle ricette elettroniche (farmaci e prestazioni specialistiche) del Sistema TS;
- in termini di risorse finanziarie, sono stanziati fondi per 2,5 milioni annui per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale (pari alla metà dello stanziamento previsto precedentemente per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale da parte di Agid). Inoltre è stato stanziato uno specifico fondo di circa 210 mln di euro per gli anni 2018-2021 (ai sensi del art. 1, comma 1072 L 205/2017) da destinare alle regioni per l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti clinici da inserire nel FSE.

Tuttavia, nel corso della fase realizzativa, d'intesa con il Ministero della salute, Agid e regioni, sono emerse alcune criticità che richiederebbero alcune modifiche dell'art. 12 DL 179/2012, le quali riguardano essenzialmente i seguenti aspetti:

- eliminazione del consenso all'alimentazione del FSE (art. 12, comma 3-bis DL 179/2012). Ciò, alla luce delle novità introdotte dal regolamento europeo privacy del 2017 (GDPR), il quale (come indicato dal garante della protezione dei dati personali della propria Circolare del 13/3/2019 – Allegato A) diversamente dal passato, prevede che non sia più richiesto "per finalità di cura" il consenso da parte del cittadino (cfr. allegata nota del Garante della privacy del). In tal modo, il FSE potrà essere disponibile per tutti gli assistiti SSN (risultanti nell'anagrafe del Sistema TS), senza costringere il cittadino a dover esprimere il consenso per poter usufruire dei servizi del FSE.
  In ogni caso, resta ferma la necessità di acquisire da parte dell'assistito il consenso alla consultazione del proprio FSE (art. 12, comma 5 DL 179/2012), nonché la possibilità per il cittadino di "oscurare" i dati che non vuole siano consultabili, da parte dei soggetti autorizzati (medici, operatori sanitari, etc), secondo le modalità già previste dal DPCM 29/9/2015.
- estensione dell'alimentazione dei FSE (art. 12, comma 3 DL 179/2012) anche ai documenti clinici per prestazioni erogate al di fuori del SSN (pagate dal cittadino), al fine di rendere sempre più completa l'informazione presente nel FSE. Ciò attraverso il potenziamento (art. 12, comma 15-septies DL 179/2012) del flusso già esistente nel Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino, attualmente utilizzato dall'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 D. Lgs. 175/2014) e, per effetto della recente normativa fiscale (artt. 10-bis e 17 del DL 119/2018) anche per la fatturazione elettronica e corrispettivi telematici delle spese sanitarie.
- estensione delle funzioni "in sussidiarietà" di INI (comma 15-ter, punto 3), a supporto delle regioni "in ritardo", anche per l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti (funzione di codifica e firma remota) e per la conservazione dei documenti digitalizzati ai sensi dell'art. 44 del Codice dell'amministrazione digitale;

- potenziamento di INI (comma 15-ter, punti 5, 6 e 7), per il trattamento, in conformità del GDPR, anche delle necessarie informazioni inerenti le deleghe (es. dei minori), la gestione dell'indice dei FSE a livello nazionale (per l'ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale FSE;
- accelerazione dell'alimentazione del FSE, con i dati già disponibili della donazione degli organi, schede di dimissione ospedaliera, vaccini, attraverso l'interconnessione di INI con i Sistemi interessati (art. 12, comma 15-octies DL 179/2012);
- utilizzo da parte del MEF dei dati (in forma aggregata) del FSE (art. 12, comma 2, lettera c) e comma 6, DL 179/2012).

In tali termini, la disposizione modificativa del citato art. 12 del DL 179/2012, è volta a poter risolvere le criticità della realizzazione del FSE.

Tali modifiche non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto implementabili nell'ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità.

Ciò, come sopra rappresentato, al fine di non compromettere i risultati già conseguiti nell'ultimo anno per il recupero dei ritardi regionali in materia di FSE e per l'accelerazione del raggiungimento degli obiettivi strategici del FSE per la sanità digitale della *governance* sanitaria, tenuto conto delle risorse finanziarie già stanziate sia per l'infrastruttura nazionale che per le regioni e in vista della necessaria campagna di comunicazione per la diffusione del FSE.

Relazione tecnica

Dalla disposizione non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43

(*Disposizioni in materia di fiscalità regionale*)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2020", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2021";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2020" e le parole: "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";

2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";

2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2020";

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

Relazione illustrativa

La disposizione in esame rinvia al 2021 l'applicazione delle disposizioni recate dal d.lgs. 06/05/2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
In particolare, con il **comma 1, lett. a)** si rinvia al 2021 l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con riferimento all'anno di imposta precedente.
Con il **comma 1, lett. b)** si rinvia all'anno 2021 la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA. Pertanto, anche per il 2020 detta aliquota di compartecipazione regionale continua ad essere calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
Con il **comma 1, lettera c)** viene rinviata al 2021 la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario.
MANCA RT

Art. 44
(*Disposizioni sul trasporto pubblico locale*)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, la parola "2018" è sostituita con la parola "2021";

b) al comma 2, lettera c), le parole "secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con la parola "2022";

c) il comma 2-bis è sostituto dal seguente: "2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019.
Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite dell'Osservatorio, di cui all'artico 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.
Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle Imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui alla fine del precedente capoverso e con le medesime penalità in caso di inadempienza.";

d) al comma 4 la parola "Nelle" è sostituita con le parole "A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle";

e) al comma 6, le parole “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “l’anno 2020”, le parole “e non oltre i successivi centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti “l’anno 2021” e le parole “entro i predetti centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’anno 2021”;

f) al comma 8, le parole “,e comunque non oltre il 31 dicembre 2018” sono soppresse.

Relazione illustrativa

La disposizione apporta modifiche all’art. 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, disponendo il rinvio della riforma del trasporto pubblico locale.

Inoltre, con il **comma 1, lett. c)**, viene modificato il comma 2-bis dell’art. 27, prevedendo che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall’anno 2020 a seguito di apposita certificazione da rendere entro il mese di settembre di ciascun anno. Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario.

MANCA RT

Art. 45

(Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all’articolo 228, comma 5, il secondo periodo è soppresso.

b) all’articolo 243:

1) al comma 5, primo periodo, le parole: “certificato di bilancio di cui all'articolo 161” sono sostituite dalle seguenti: “rendiconto della gestione”; al secondo periodo, le parole: “Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile” sono sostituite dalle seguenti: “Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, in quella dei certificati di bilancio del Ministero dell’interno.”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all’adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.”.

2. All’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del

rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.”.

Relazione illustrativa

L’art. 1, comma 902, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

Con l’avvenuta sostituzione della trasmissione delle certificazioni di bilancio al Ministero dell’Interno con l’invio di bilanci e rendiconti a BDAP, la previsione di cui all’art. 228, comma 5, secondo periodo, che pone a carico degli enti locali l’onere di allegare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio anche al certificato del rendiconto diviene con tutta evidenza non più necessaria ed il **comma 1, lett. a)** ne dispone la soppressione.

Preme sottolineare che la citata norma ha assicurato, in vigenza della formulazione dell’articolo 161 del TUEL che è cessato il 1° novembre 2019, l’acquisizione da parte del Ministero dell’interno dei parametri obiettivi necessari per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari (prevista dall’art. 242 TUEL) e per l’attivazione dei conseguenti controlli su dotazioni organiche, assunzioni di personale e copertura del costo di taluni servizi (prescritti dall’art. 243 TUEL), nonché, a fini conoscitivi e di valutazione, di alcuni indicatori di bilancio.

Tale funzione di trasmissione dagli enti locali al Ministero dell’interno di parametri ed indicatori verrà ora svolta per il tramite di BDAP. A tal fine il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2019, ha disposto, tra l’altro, l’aggiornamento degli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011) inserendo, per quanto qui rileva, le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale (definite dal decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2018) come allegati 4, 5 e 6 allo schema di rendiconto, a decorrere da quello relativo all’anno 2019.

BDAP, acquisiti rendiconti ed allegati dagli enti locali provvederà a trasmettere al Ministero dell’Interno, con procedura informatica, sia le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale che il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, ora, per l’appunto, entrambi allegati allo schema di rendiconto che gli enti locali sono tenuti a trasmettere alla citata banca dati con le modalità previste dal DM 12 maggio 2016.

Anche le modifiche all’art. 243 del TUEL, previste al successivo **comma 1, lett. b)** discendono dal disposto di cui ai citati commi 902 e 903 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018.

La sostituzione della trasmissione delle certificazioni di bilancio al Ministero dell’Interno con l’invio di bilanci e rendiconti a BDAP e le nuove modalità di acquisizione delle tabelle di deficitarietà da parte del citato Dicastero infatti richiedono la riformulazione dei commi 5 e 6 dell’art. 243, con l’eliminazione dei riferimenti al soppresso certificato di bilancio ed all’art. 161, ora novellato, e la loro sostituzione con quelli al rendiconto della gestione ed all’invio dello stesso a BDAP secondo la previsione dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Da ultimo, anche le modifiche proposte all'art. 243 del TUEL discendono dal disposto di cui ai citati commi 902 e 903 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018.

Relazione tecnica

Le disposizioni non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 46
(*Revisione priorità investimenti*)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 134 dopo le parole "del territorio" sono aggiunte le seguenti: "nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati";

b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per interventi in viabilità e trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale" e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"d) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

f) per infrastrutture sociali;

g) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.".

2. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento di investimenti infrastrutturali per il miglioramento della sicurezza della rete ferroviaria nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal **comma 2** si provvede ai sensi dell'articolo di copertura

Relazione illustrativa

La norma di cui al **comma 1** mira ad ampliare gli interventi previsti dalla norma, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla nota di aggiornamento al DEF 2019, anche agli investimenti nel settore dei trasporti e viabilità con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, a quelli per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, alle infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento di investimenti infrastrutturali per il miglioramento della sicurezza della rete ferroviaria nazionale.

Relazione tecnica

La norma di cui al **comma 1**, limitandosi ad ampliare gli interventi realizzabili con risorse già assegnate per investimenti, non determina oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali per il miglioramento della sicurezza della rete ferroviaria nazionale. Alla copertura dei predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Art. 47

(*Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.*)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) è abrogato il comma 857;
   b) al comma 861, le parole: "i tempi di pagamento e ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "gli indicatori";
   c) al comma 861 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.";
   d) al comma 862, le parole "Entro il 31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 28 febbraio".

2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 le parole: "entro il 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".

3. Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Relazione illustrativa

Con le norme proposte in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA, vengono apportate modifiche al quadro vigente, per superare alcune criticità applicative emerse.

Il **comma 1** introduce modifiche alle norme dettate dalla legge 145/2018 e, in particolare:

- la **lettera a)** abroga l'articolo 1, comma 857 della legge 145/2018, che prevede il raddoppio delle misure di garanzia che gli enti sono tenuti ad applicare in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002) e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l'anticipazione di liquidità ai sensi dei commi 849 e seguenti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal comma 854;
- la **lettera b)**, apporta una precisazione, sostituendo al comma 861, le parole "i tempi di pagamento e ritardo" con "gli indicatori";
- la **lettera c),** stabilisce che gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione delle misure di garanzia come definite dai commi 862-864 e limitatamente all'esercizio 2019, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni (PCC), come previsto dal comma 861. Qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, dovrà effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31.12.2019, anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+;

- la **lettera d):** il comma 862 prevede che gli enti che adottano la contabilità finanziaria e hanno rilevato indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto stabilito nel comma 859 adottino una delibera - di giunta o del consiglio di amministrazione – con cui viene stanziato nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo garanzia debiti commerciali"; la norma proposta alla lettera d) sposta il termine per l'adozione della delibera dal 31 gennaio al 28 febbraio.

Il **comma 2** anticipa al 31 gennaio il termine fissato al 30 aprile dall'art. 7, comma 4-bis del DL 35/2013. Si tratta del termine per la comunicazione annuale alla PCC dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche.

Il **comma 3** stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. L'obbligo dell'adempimento è previsto entro il 1° gennaio 2021. In virtù di tale adempimento, che assicura una migliore registrazione dei pagamenti delle fatture sulla PCC, a decorrere da tale data viene meno per le stesse amministrazioni l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

Relazione tecnica

La norma, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 48

(*Attività informatiche in favore di organismi pubblici*)

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate.
2. Le pubbliche amministrazioni, anche nell'interesse delle società pubbliche da esse controllate, individuano con atti generali adottati nel rispetto dei relativi ordinamenti gli ambiti di intervento e definiscono i servizi di natura informatica da riservare alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da erogare tramite apposite convenzioni.

3. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed in coerenza con gli obiettivi generali ivi indicati possono avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;

b) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche in relazione ai processi telematici nei quali è chiamata a patrocinare dinanzi alla giustizia contabile e alla giustizia tributaria;

c) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale" ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti le attività portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;

d) la Società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia del demanio;

e) la Società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e le possibili sinergie delle piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le modalità di realizzazione.

Relazione illustrativa

Al fine di favorire la sinergia fra istituzioni pubbliche nel campo dell'*Information and Communication Technolog*y (ICT), il comma 1 abilita le pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici interessati, ad affidare a Sogei, società a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al MEF, lo svolgimento di servizi informatici ad alto contenuto tecnologico.

Si rammenta in proposito che Sogei, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, ha per oggetto, prevalentemente, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detto Ministero ed alle Agenzie fiscali, potendo, altresì, svolgere, nel rispetto della normativa vigente, ogni altra attività di natura informatica per conto dell'amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico.

Sogei rappresenta infatti il riferimento principale per l'erogazione di servizi ICT in favore della pubblica amministrazione centrale italiana e, negli ultimi anni, il suo ambito operativo è stato ampliato, diventando infrastruttura strategica di interesse nazionale, affidataria di servizi relativi ad ambiti progettuali di rilevante interesse per il cittadino e per l'Amministrazione, spesso comuni tra più amministrazioni (es. finanza pubblica, intelligence e controlli, sistema catastale e patrimonio dello Stato etc.).

Tale norma mira dunque a promuovere, per il tramite di Sogei, la interoperabilità e la cooperazione tra Amministrazioni, con l'obiettivo di migliorare la condivisione delle informazioni e la qualità delle stesse.
Il comma 2 specifica le modalità con cui le pubbliche amministrazioni di cui al primo comma, potranno riservare a Sogei i servizi attraverso l'adozione di atti generali nel rispetto dei relativi ordinamenti.
Il comma 3 mira a dare una prima attuazione alla previsione di cui al comma 1, consentendo l'immediato ricorso a Sogei per i soggetti di cui alle lettere da a) ad -e) in funzione delle motivazioni ivi riportate.

Relazione tecnica

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto all'affidamento delle predette attività a Sogei si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Art. 49
(*Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono*)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1 ottobre 2018, n. 117, le parole "agevolazioni fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "agevolazioni, anche nella forma di contributi,".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 296 è inserito il seguente: "296 - bis. Per le medesime finalità di cui al comma 296, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporto un apposito fondo, cui confluiscono le risorse di cui al comma 296 nonché l'ulteriore somma, per l'anno 2019, di euro 14,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge 1 ottobre 2018, n. 117, per l'anno 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo e al comma 296, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione. ".
3. All'articolo 12, comma 18, del decreto–legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole "14.100.000 euro per l'anno 2019, e" sono soppresse.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione illustrativa

La legge 1° ottobre 2018, n. 117, ha introdotto l'obbligo, per i conducenti di veicoli delle categorie internazionali M1, N1, N2 e N3 residenti in Italia e che trasportino sugli stessi con i prescritti sistemi di ritenuta bambini di età inferiore a 4 anni, di utilizzare un apposito dispositivo di allarme c.d. antiabbandono che scongiuri la possibilità che gli stessi minori possano essere dimenticati a bordo dei veicoli sui quali sono trasportati.

In seguito, l'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 proprio per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117.
La presente norma prevede, al **comma 1,** che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018 sono concesse nella forma anche di contributo. In particolare, il **comma 2** prevede un contributo di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili pari a 15,1 milione per l'anno 2019 e 1 milione per l'anno 2020. Le modalità attuative della presente disposizione sono disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per conseguire tali finalità, la norma dispone l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo, cui confluiscono le risorse di cui al comma 296 (pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 ed a 1 milione di euro per l'anno 2020), nonché l'ulteriore somma stanziata dalla presente disposizione per l'anno 2019 pari a 14,1 milioni di euro. A copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, relativa alle spese per l'assunzione di personale per l'anno 2019 dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali ed autostradali.
Conseguentemente, il **comma 3** dispone la riduzione dei fondi attribuiti ad Ansfisa per l'anno 2019 per un importo pari ad euro 14,1 milione di euro.
Il **comma 4,** infine, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione tecnica

La presente norma stabilisce che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018 sono concesse anche nella forma del contributo. In particolare, per incentivare e contribuire all'acquisto di dispositivi di allarme c.d. antiabbandono che scongiuri la possibilità che bambini di età inferiore a 4 anni possano essere dimenticati a bordo dei veicoli sui quali sono trasportati, la disposizione prevede un contributo di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate pari a 15,1 milione per l'anno 2019 e 1 milione per l'anno 2020.
Per il conseguimento di tali finalità, viene istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui confluiscono oltre alle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020, una ulteriore somma, per l'anno 2019, di euro 14,1 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14,1 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, relativa alle spese per l'assunzione di personale per l'anno 2019 dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali ed autostradali.
Il taglio delle risorse attribuite ad Ansfisa per l'anno 2019 dal decreto-legge n. 109 del 2018, non pregiudica l'iter di costituzione dell'Agenzia e il suo successivo funzionamento, in quanto rimangono invariati gli stanziamenti per gli anni successivi. Tale riduzione tiene conto della circostanza che le procedure per la costituzione dell'Agenzia, nonché l'assunzione di personale da parte della stessa, tale da renderla pienamente operativa, hanno registrato tempi più lunghi rispetto a quanto inizialmente previsto. Pertanto, considerato che l'iter per consentire la piena operatività dell'Agenzia sarà concluso

e perfezionato entro la fine del 2019 e, conseguentemente, le procedure di assunzione del personale saranno avviate a partire dall'anno 2020, si è ritenuto di poter utilizzare tali stanziamenti che in ogni caso non sarebbero state impegnati. Pertanto, il taglio di risorse avvenuto per il solo anno 2019 non comporta nessun rallentamento nella costituzione dell'Agenzia e non pregiudica la sua successiva funzionalità, essendo rimasti invariati gli stanziamenti per gli anni successivi a partire dal 2020.

Art. 50

(*Disposizioni in materia di autotrasporto*)

1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, per l'anno 2019, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 15,7 milioni di euro, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 20.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede quanto ad euro 2,8 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, quanto ad euro 2,6 milioni per l'anno 2019, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, quanto ad euro 5 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate

previste dall'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 5,3 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134.

Relazione illustrativa

La proposta normativa al comma 1 stabilisce che al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, per l'anno 2019, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 15,7 milioni di euro.

Tali risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Il comma 2 prevede che oggetto del finanziamento sono gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.

Il comma 3 dispone che i contributi sono erogati nel limite di euro 15,7 milioni di euro, escludendo che gli stessi possano essere cumulati con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti.

Il comma 4 stabilisce che l'entità del contributo concesso è compreso tra un minimo di 2 mila euro ed un massimo di 20 mila per ciascun veicolo e varia in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

Il comma 5 dispone che le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile nonché le modalità di erogazione dello stesso, sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture dei trasporti. Inoltre, lo stesso comma stabilisce che i criteri di valutazione delle domande devono assicurare la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti al fine di ridurre l'impatto ambientale prodotto dai veicoli.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria delle misure previste dalla norma.

Relazione tecnica

La proposta normativa prevede lo stanziamento, per l'anno 2019, di euro 15,7 milioni, che costituisce, altresì, il limite massimo degli importi da erogare a titolo di contributo, per finanziare gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a

motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI Trattasi di risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate a favore del settore in argomento.
Le finalità perseguite sono quelle di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada.
Dette finalità risultano particolarmente rilevanti in considerazione dell'elevato quantitativo di merci trasportate su strada (oltre il 50%) riguardo alle altre modalità e della vetustà del parco veicolare delle imprese interessate (mediamente 11 anni rispetto alla media di sette anni negli altri Paesi Ue).
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile (comprese tra un minimo di 2 mila euro ed un massimo di 20 mila per ciascun veicolo) nonché le modalità di erogazione dello stesso.
Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede per l'anno 2019 mediante riduzione:
- quanto ad euro 2.800.000 delle spese relative agli adempimenti connessi al nuovo modello UE di patente di guida a valere sul cap. 1285, pg 1 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- quanto ad euro 2.600.000 delle spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri a valere sul cap. 1235, pg 3 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- quanto ad euro 5.000.000 delle spese per il funzionamento del centro elaborazioni dati del Dipartimento dei trasporti terrestri a valere sul cap. 1276, pg 1 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- quanto ad euro 5.300.000 delle spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché per la tenuta dell'albo medesimo e per interventi a sostegno dell'autotrasporto a valere sul cap. 1294, del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 51
(*Alitalia*)

1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse Società in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali, un finanziamento a titolo oneroso di [350] milioni di euro, della durata di sei mesi.
2. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura

MANCA RI/RT

Art. 52

(*Misure a favore della competitività delle imprese italiane*)

1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.".
2. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente: "1. L'Italia riconosce e favorisce la partecipazione delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Sono escluse dalle iniziative di cui al presente articolo le operazioni aventi ad oggetto prodotti ad uso esclusivamente militare forniti dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185.".

Relazione illustrativa

L'intervento di modifica del primo comma dell'articolo 537-ter del COM, di cui al **comma 1** è necessario all'esito di un'attività, interna al Ministero della difesa, di valutazione dell'impatto della norma rispetto alle finalità originarie e rispetto al raggiungimento degli effetti previsti (in termini, ad esempio, di numero di operazioni di supporto svolte ai sensi dell'articolo 537-ter del COM). Quest'analisi interna ha condotto alla individuazione di un effetto paradossale e non voluto di inerzia amministrativa dovuta a dubbi interpretativi della norma. Analoghi risultati, in termini di valutazione di impatto, sono stati evidenziati nel corso del ciclo di audizioni condotte, sul tema del supporto all'export delle industrie della difesa, dalle Commissioni parlamentari durante la legislatura in corso, che sono confluite nella Risoluzione della 4^ Commissione del Senato (Doc. XXIV n.10) del 3 luglio 2019.
Finalità della presente modifica è, dunque, quella di chiarire la portata e l'ampiezza del supporto tecnico-amministrativo che il Ministero della difesa può svolgere, in applicazione della norma, a favore di Stati esteri con cui siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. In particolare viene esplicitata la possibilità di svolgere attività contrattuale per il soddisfacimento di esigenze acquisitive degli Stati richiedenti. Tale possibilità, a ben vedere, è del tutto coerente con il quadro normativo vigente, europeo e nazionale, in materia di contratti pubblici, anzi, è prevista come tipica modalità attraverso cui, nel settore degli appalti della difesa, gli Stati possono svolgere attività di stazione appaltante per conto di Stati richiedenti. La Direttiva europea 2009/81 (sugli appalti nel settore difesa e sicurezza), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n.208 del 2011, riconosce l'esistenza, nella pratica delle relazioni internazionali in materia di difesa, del fenomeno dei contratti stipulati da uno Stato, per il soddisfacimento di esigenze acquisitive di un altro Stato.

Tale fenomeno, inoltre, è alla base dell'attività svolta in materia di procurement militare dalle organizzazioni internazionali che operano in ambito europeo e NATO (EDA - Agenzia Europea per la Difesa, OCCAR - Organizzazione Congiunta per la Cooperazione nel settore degli Armamenti, NSPA - Agenzia NATO per il Supporto e il Procurement) ed è riconosciuto e disciplinato anche all'interno delle direttive UE in materia di contratti pubblici (non militari), recepite nel recente codice dei contratti del 2016, con riferimento ad appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi.

Scopo dell'intervento di modifica, dunque, è soprattutto quello di chiarire alcune condizioni entro cui tale attività contrattuale può essere svolta. In particolare si chiarisce che l'attività non deve dar luogo ad assunzione di garanzie di natura finanziaria da parte dello Stato italiano.

Tale chiarimento, nel confermare l'impostazione iniziale della norma in esame secondo la quale il soddisfacimento delle esigenze dello Stato estero è finanziato con risorse finanziarie tratte dal bilancio di quel Paese, è utile non solo per l'individuazione della tipologia di strumenti attraverso cui assicurare la gestione di quelle risorse ma anche per chiarire la non sovrapposizione di tale gestione con eventuali operazioni di export credit (a cura di SACE) o di lending (a cura di CDP). Queste ultime, che hanno la finalità di assicurare verso l'industria esportatrice il cd. "rischio Paese" e di adeguare, su richiesta del Paese acquirente, il profilo finanziario dell'operazione di acquisto alle disponibilità di bilancio di quello Stato, sono operazioni tipicamente associate alle attività di export dell'operatore economico che produce il sistema di cui si tratta e il cui valore viene incluso nel contenuto economico dell'offerta industriale. In merito vale la pena ricordare la circostanza, evidenziata anche nelle disposizioni attuative della norma in esame, che il Ministero della difesa (in particolare le sue stazioni appaltanti) rimane sempre terzo rispetto alle trattative commerciali relative all'acquisizione di interesse del Paese richiedente (cioè rispetto alla elaborazione dei contenuti tecnici ed economici dell'offerta) che risalgono alla responsabilità unica dell'operatore economico che produce il sistema di cui si tratta e che, quindi, dispone del patrimonio informativo necessario ad elaborarne i contenuti. A conferma di questa terzietà rispetto alla elaborazione dell'offerta commerciale si pensi al fatto che, ad esempio, tra le attività che normalmente vengono richieste dallo Stato acquirente c'è il supporto delle strutture tecniche della Difesa italiana per le attività di analisi e valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche prodotte dalle industrie, anche in comparazione con analoghe acquisizioni effettuate per il soddisfacimento di esigenze della Difesa italiana. In tal senso, dunque, le citate operazioni svolte da SACE e da CDP sono neutre rispetto alla gestione finanziaria che il Ministero della difesa italiano effettua per il soddisfacimento dell'esigenza dell'omologo estero. Quella gestione finanziaria, chiarisce la novella, deve essere effettuata in maniera da non generare assunzione di garanzie di natura finanziaria verso lo Stato richiedente o verso l'industria produttrice. Ciò significa, da un lato, che la disponibilità delle risorse dello Stato acquirente venga ricondotta a strumenti (del tipo deposito a garanzia) che assicurino la segregazione della provvista finanziaria dello Stato estero per la realizzazione dell'acquisto di cui si tratta e, dall'altro lato, che nelle intese tra Stati e nei contratti con le industrie produttrici vengano inserite, come da prassi consolidata in queste operazioni contrattuali cross border, clausole che assicurino l'assenza di responsabilità della stazione appaltante nazionale per gli eventuali inadempimenti degli obblighi facenti capo, rispettivamente, all'industria italiana e all'acquirente estero. Si evidenzia, infine, che il coinvolgimento del MEF sui contenuti dell'accordo G2G (che si aggiunge a quello già previsto del MAECI) va ricondotto alla circostanza, più volte registrata in passato per operazioni di importo significativo con Leonardo e Fincantieri nel settore della difesa con controparti sovrane, che

il contratto possa essere sostenuto, come accennato in precedenza, da un credito all'esportazione con la garanzia di SACE, con successiva cessione, fino all'80%, del rischio al MEF ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del DL 269/2003. Il tutto combinato con un'agevolazione del contributo SIMEST a valere sul Fondo 295/1973, anch'esso del MEF. In tal caso le necessarie analisi di rischio della copertura assicurativa da parte della SACE e la verifica della compatibilità finanziarie da parte del MEF per la quota ceduta in riassicurazione dovrebbero procedere in parallelo con il negoziato tra i Governi. Per questi motivi si ritiene opportuno che le operazioni di G2G prevedano, sin dall'origine, il coinvolgimento del MEF al fine di poterne apprezzare per tempo gli effetti – finanziari ed economici – di propria competenza.

La disposizione di cui al **comma 2** è finalizzata ad eliminare uno svantaggio competitivo per il sistema produttivo nazionale caratterizzato da elevatissimo livello di evoluzione tecnologica. Si tratta della base industriale e tecnologica nazionale (fatta di piccole, medie e grandi imprese) che operano nell'ambito delle tecnologie avanzate e, in tale contesto, producono sistemi civili, duali e militari. La normativa nazionale sul controllo dei trasferimenti di materiale di armamento (legge 185 del 1990) impone a questi operatori economici l'iscrizione in un registro nazionale, tenuto dal Ministero della difesa, che rappresenta la condizione necessaria affinché gli stessi possano effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, etc. di materiali di armamento. L'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 27 della legge 125 del 2014, vieta a questi operatori economici di partecipare alle iniziative di cooperazione allo sviluppo sulla base della sola circostanza dell'essere iscritti al citato registro e non, come sarebbe corretto, in ragione delle caratteristiche intrinseche dei prodotti eventualmente oggetto di iniziative di cooperazione allo sviluppo. Tale formulazione è ancor meno comprensibile se si pensa che i competitor internazionali dei nostri operatori, non iscritti al registro, possono partecipare liberamente.

Per tali considerazioni si propone una formulazione del citato **comma 2** che vada a discriminare il soggetto in ragione della sola tipologia di prodotto oggetto di fornitura.

Relazione tecnica

Finalità della disposizione di cui al **comma 1** è quella di chiarire la portata e l'ampiezza del supporto tecnico-amministrativo che il Ministero della difesa può svolgere, in applicazione della norma, a favore di Stati esteri con cui siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. In particolare viene esplicitata la possibilità di svolgere attività contrattuale per il soddisfacimento di esigenze acquisitive degli Stati richiedenti e, soprattutto, vengono chiarite alcune condizioni entro cui tale attività contrattuale può essere svolta, cioè, senza assunzione di garanzie di natura finanziaria da parte dello Stato italiano.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per ciò che concerne lo svolgimento di attività di natura contrattuale, il Ministero della difesa agirà attraverso le stazioni appaltanti specializzate in *procurement* militare facenti capo al Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti e, dunque, provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che già sono dedicate all'assolvimento di queste funzioni. In ogni caso si segnala che la norma su cui si interviene, nel prevedere la possibilità di restituzione da parte del Paese estero dei costi che la Difesa italiana sostiene per lo svolgimento di

tutte le attività di supporto richieste (contrattuale, amministrativo, addestrativo, tecnico, manutentivo, etc.), è potenzialmente generatrice di entrate per lo Stato, riassegnabili al bilancio della Difesa.
Per quel che concerne la gestione finanziaria delle risorse che i Paesi esteri mettono a disposizione della realizzazione dei programmi acquisitivi, già in relazione illustrativa, si è evidenziata l'opportunità che la disponibilità delle risorse dello Stato acquirente venga ricondotta a strumenti (sul modello del deposito a garanzia) che assicurino la segregazione della provvista finanziaria dello Stato estero per la realizzazione dell'acquisto di cui si tratta. Tali risorse finanziarie, non riconducibili al bilancio dello Stato italiano, possono essere gestite con strumenti, intestati ai Paesi acquirenti, utilizzati normalmente nella pratica bancaria (crediti documentari, conti correnti bancari non residenti, depositi a garanzia). Da un primo esame si ritiene che il deposito a garanzia, proprio per la caratteristica finalità di assicurare la segregazione delle risorse destinate ad un particolare scopo, sia maggiormente cautelativo rispetto all'esigenza di assicurare la continuità della disponibilità finanziaria necessaria per l'esecuzione dei contratti che le stazioni appaltanti della Difesa stipulano per il soddisfacimento delle esigenze degli Stati esteri. In tal senso il deposito a garanzia rappresenta uno strumento più idoneo non solo rispetto ai crediti documentari (normalmente impiegati nelle relazioni dirette tra acquirente e venditore in operazioni trasfrontaliere e in valuta) ma anche rispetto ai conti correnti bancari non residenti intestati ai Paesi esteri che possono essere movimentati, alimentati e decurtati in completa autonomia dallo Stato estero. In ultima analisi, quindi, il modello del deposito a garanzia si conforma meglio di altri alla necessità, per lo Stato italiano, di assicurare una garanzia solo di natura politica allo Stato estero.
In ogni caso, fatta eccezione per i crediti documentari, ciò che si ritiene più idoneo alla gestione delle risorse dello Stato estero è uno strumento il cui funzionamento possa essere condiviso tra le parti (attraverso la sottoscrizione di protocolli bancari in cui si disciplinano tempi e modi della messa a disposizione e dell'impiego della provvista necessaria alla gestione del *cash flow* generato dai contratti di fornitura) e che si presti a riverberare l'assetto delle responsabilità reciproche delle parti, e delle associate manleve, che viene disciplinato all'interno delle intese tra Stati e all'interno degli stessi contratti di fornitura.
L'identificazione degli operatori economici del mercato di riferimento (bancario e creditizio) di volta in volta chiamati a fornire lo strumento di gestione andrebbe effettuata, a cura della stazione appaltante della Difesa, con procedure (anche informali) che assicurino trasparenza, competitività e rotazione degli operatori, fatta eccezione per i casi in cui lo Stato estero manifesti la preferenza per operatori bancari presenti nel mercato italiano con cui ha già rapporti in essere (ad esempio per il tramite delle relative rappresentanze diplomatiche).
Come accennato in relazione illustrativa la gestione finanziaria di cui sopra non comporta assunzione di cd. rischi sovrani da parte delle stazioni appaltanti della Difesa né gestione di operazioni di finanziamento nei confronti degli Stati esteri. Tali attività, e le relative responsabilità, ricadono nelle competenze delle articolazioni del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che normalmente svolgono tali funzioni nell'ambito dell'azione di supporto all'export delle industrie italiane. I costi, associati all'eventuale assicurazione di rischi Paese da parte di SACE e all'eventuale concessione, da parte di CDP, di pacchetti di finanziamento utili a compensare eventuali disallineamenti temporali tra le risorse dello Stato acquirente e il cash flow dei contratti di fornitura, sarebbero inclusi nella componente economica dell'offerta industriale e sarebbero gestiti dalle citate SACE e CDP secondo le procedure, anche di autorizzazione preventiva, normalmente seguite.
La disposizione di cui al **comma 2** non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 53
(*Reati tributari)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono sostituite dalle seguenti: "un anno e sei mesi a otto".

MANCA RI/RT

Art. 54
(Disposizioni finanziarie)